

Orientamento?!

Cittadinanza!

Doveri!!

Lavoro!

Casa!

Scuola!

Discriminazione?

Diritti!

Riforma della  
91/1992

Formazione?

### **Progetto R.E.T.E. (Rows Emergencies and Teen Empowerment)**

Rete G2 Seconde Generazioni con ASGI, Save The Children e con il contributo dell'UNAR,

Dal 2010 la **Rete G2 – Seconde Generazioni**, in collaborazione con Asgi, Save the children e con il contributo dell’Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali), ha attivato il Progetto R.E.T.E., che prevede la possibilità di ottenere assistenza legale e una ricerca sulle discriminazioni nei confronti delle seconde generazioni.

R.E.T.E è un progetto che si propone di:

- diffondere una cultura di pacifica convivenza nella società italiana attraverso una maggiore conoscenza del fenomeno della discriminazione nei confronti dei figli di immigrati da parte della società e delle istituzioni;
- la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di discriminazione nei confronti dei figli di immigrati;
- il rafforzamento della consapevolezza circa le facoltà inerenti all’esercizio dei diritti fondamentali di cittadinanza da parte dei figli di immigrati.

I beneficiari diretti del Progetto R.E.T.E. sono le seconde generazioni, e per quanto riguarda l’attività di ricerca è rivolto soprattutto alle istituzioni competenti e alla società civile.

Le istituzioni avranno maggiori informazioni riguardo al fenomeno della discriminazione e potranno di conseguenza individuare le soluzioni più appropriate per contrastare l’insorgenza e la diffusione di episodi e pratiche di discriminazione, intolleranza e razzismo, rimuovendo le barriere che accentuano il fenomeno per garantire la piena partecipazione delle seconde generazioni.

L’idea di questo progetto è nata dalla necessità di dare alle seconde generazioni uno strumento pratico per “districarsi” nella giungla della burocrazia italiana. Mentre tarda ad arrivare la riforma della legge 91/1992, nel frattempo le seconde generazioni crescono e al compimento dei 18 anni (sono all’incirca 15.000 i figli di immigrati che ogni anno raggiungono la maggiore età) si ritrovano a dover affrontare un serie di problemi che riguardano la sfera del lavoro, della salute, dell’istruzione ecc.

**La ricerca sulla discriminazione.** È volta a raccogliere le esperienze di discriminazione diretta e indiretta che colpiscono le seconde generazioni nel passaggio dal mondo della scuola al mondo del lavoro. È una ricerca *peer-to-peer*, infatti i rilevatori sono seconde generazioni che fanno parte della Rete G2. Il target sono seconde generazioni tra i 17 e i 20 anni ancora iscritti a scuola, istituti tecnici e istituti professionali, o già diplomati. La ricerca si propone di raccogliere e indagare gli elementi di discriminazione che colpiscono le seconde generazioni sia nate che cresciute in Italia. La ricerca è una survey di tipo esplorativo che comporta l’uso di un questionario.

Questa ricerca verrà avviata all’interno delle scuole e riguarderà soprattutto l’ambito che riguarda figli di immigrati nel passaggio dal mondo della scuola al mondo del lavoro. Nella letteratura sociologica anche in paesi in cui vige lo **“ius soli”**, come per esempio la Francia, viene sottolineato il fatto che nel passaggio al

mondo del lavoro agiscono nei riguardi delle seconde generazioni quei dispositivi di discriminazione diretta e indiretta che inficiano l'accesso alla cittadinanza effettiva.

Strumento principale della ricerca è un questionario a risposte multiple con 30 item che indagano il livello di discriminazione diretta e indiretta che colpisce le seconde generazioni dell'immigrazione nel passaggio dalla scuola al lavoro.

Lo spazio della ricerca sono le città di Roma, Milano, Firenze, Torino, Palermo. In ciascuna di queste città verrà individuato un istituto tecnico e uno professionale con alta affluenza di figli di immigrati tecnici e i professionali sono gli istituti che maggiormente registrano iscritti figli di immigrati.

Il target sono i figli di immigrati che nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, quindi alla maggiore età incontrano le forme di discriminazione più comuni a qui vanno incontro abitualmente le seconde generazioni. Una classe quinta in ciascun istituto a cui sottoporre il questionario.

Questa ricerca è stata avviata all'interno delle scuole e ha esplorato alcune dimensioni che influiscono nel passaggio dal mondo della scuola al mondo del lavoro dei figli di immigrati. Nella letteratura sociologica anche in paesi in cui vige lo "ius soli", come per esempio la Francia, viene sottolineato il fatto che nel passaggio al mondo del lavoro agiscono nei riguardi delle seconde generazioni quei dispositivi di discriminazione diretta e indiretta che inficiano l'accesso alla cittadinanza effettiva.

**Lo Sportello legale on line.** È un servizio attivo dal 2011 sul sito della Rete G2. È interamente on line, basta cliccare sull'apposto link e si accede a una pagina che spiega come poter sollevare un quesito legale agli avvocati dello Sportello legale. La risposta arriva all'indirizzo mail che si lascia all'atto di registrazione.

**La ReteG2 - Seconde Generazioni** è un'organizzazione nazionale apartitica fondata da figli di immigrati e rifugiati nati e/o cresciuti in Italia. Chi fa parte della Rete G2 si autodefinisce come "figlio di immigrato" e non come "immigrato": i nati in Italia non hanno compiuto alcuna migrazione, e chi è nato all'estero ma cresciuto in Italia non è emigrato volontariamente, ma è stato portato in Italia da genitori o altri parenti. "G2" quindi non sta "per seconde generazioni di immigrati" ma per "seconde generazioni dell'immigrazione", intendendo l'immigrazione come un processo che trasforma l'Italia, di generazione in generazione.

La Rete G2 è un network di "cittadini del mondo", originari di Asia, Africa, Europa e America Latina, che lavorano insieme su due punti fondamentali: i diritti negati alle seconde generazioni senza cittadinanza italiana e l'identità come incontro di più culture.

G2 nasce a Roma nel 2005 e oggi ne fanno parte anche seconde generazioni di altre province italiane (Milano, Firenze, Prato, Genova, Mantova, Arezzo, Padova, Imola, Bologna, Bergamo e Ferrara) che partecipano ai workshop nazionali organizzati ogni anno dalla rete. Complessivamente la rete nazionale oggi riunisce ragazzi/e dai 18 ai 35 anni, originari di diversi Paesi: Filippine, Etiopia, Eritrea, Perù, Cina, Cile, Marocco, Libia, Argentina, Bangladesh, Capo Verde, Iran, Sri Lanka, Senegal, Albania, Egitto, Brasile, India, Somalia, Ecuador e altri. La Rete G2 si incontra anche virtualmente sul BlogG2 ([www.secondegenerazioni.it](http://www.secondegenerazioni.it)) e discute sul ForumG2 ([www.secondegenerazioni.it/forum](http://www.secondegenerazioni.it/forum)).

## Che cosa è un comportamenti discriminatorio?

- Si considera **discriminatorio** un comportamento che, direttamente o indirettamente, implichi una distinzione basata su **razza, colore, origine nazionale o etnica o religione**, e che abbia come **fine o effetto** quello di compromettere il **godimento** o l'esercizio, in condizioni di parità, dei **diritti umani** o delle **libertà fondamentali** in campo economico, politico, sociale e in ogni altro settore della vita pubblica
- Si ha **discriminazione diretta** quando, per l'appartenenza ad un determinato gruppo, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra, non appartenente a quel gruppo, in situazione analoga
- Si ha **discriminazione indiretta** quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone appartenenti a un determinato gruppo in una posizione di particolare svantaggio rispetto a coloro che non appartengono a quel gruppo
- La normativa anti-discriminazione si applica anche agli atti compiuti ai danni di cittadini **italiani** o **apolidi** o appartenenti a uno Stato membro dell'**Unione europea**
- Si ha **certamente discriminazione** quando **sulla sola base** della condizione di **straniero** o della sua appartenenza razziale, nazionale, etnica o religiosa
  - un **pubblico ufficiale**, nell'esercizio della sua funzione, **omette o compie** atti a **danno** di uno straniero
  - un **commerciante** o il **gestore** di un locale **rifiuta di erogare** a uno straniero il servizio che eroga agli altri avventori o impone condizioni più svantaggiose
  - il **proprietario di una casa** in affitto **rifiuta** di stipulare il **contratto** con uno straniero alle stesse condizioni alle quali lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona
  - un **impiegato di un ente pubblico** ostacola l'**accesso** dello straniero all'occupazione, all'istruzione, alla formazione, ai servizi sociali e socio-assistenziali, ai servizi di pubblica necessità, o gli **impedisce** lo svolgimento di una legittima **attività economica**
  - un **datore di lavoro** **compie un atto o adotta un comportamento** che danneggia, direttamente o indirettamente, il lavoratore rispetto agli altri lavoratori

## Discriminazione basata su razza o origine etnica

- Con riferimento specifico alle distinzioni basate su **razza** ed **origine etnica** (D. Lgs. 215/2003), si applica il principio di **parità di trattamento** (divieto di discriminazioni dirette e indirette), nel settore pubblico e in quello privato, in materia di
  - **accesso all'occupazione** e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di **assunzione**
  - occupazione e **condizioni di lavoro**, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento

- accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e **formazione professionale**, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali
- affiliazione e attività nell'ambito di **organizzazioni** di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni
- protezione sociale, inclusa la **sicurezza sociale**
- **assistenza sanitaria**
- **prestazioni sociali**
- **istruzione**
- accesso a **beni e servizi**, incluso l'**alloggio**
- Sono considerate discriminazioni anche le **molestie** ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo **scopo** o l'**effetto** di **violare la dignità** di una persona e di creare un **clima** intimidatorio, **ostile**, degradante, umiliante o offensivo<sup>[118]</sup> (D. Lgs. 215/2003, modificato da L. 101/2008 a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione Europea - citati in [Newsletter Leader 8/2007](#) - per l'insufficiente attuazione da parte dell'Italia della [Direttiva 2000/43/CE](#))
- L'**ordine di discriminare** persone a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una discriminazione
- Nel campo del **lavoro**, sono **legittime** le differenze di trattamento dovute a caratteristiche che costituiscano un requisito **essenziale e determinante** per l'attività svolta (art. 3, co. 3, D. Lgs. 215/2003, art. 43, co. 3, lettera d, T.U., e sent. Corte Giust. 13/5/86, 1/7/86, 17/10/89)
- Sono **legittime** le differenze di trattamento sulla base della razza o dell'origine etnica giustificate oggettivamente da **finalità legittime** perseguite attraverso **mezzi appropriati** e necessari
- [Sent. Corte Giust. C.54-07](#): il fatto che un **datore** di lavoro dichiara pubblicamente che **non assumerà** lavoratori dipendenti aventi una determinata **origine etnica** o razziale configura una **discriminazione diretta** nell'assunzione, in quanto tali dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro; incombe al datore di lavoro l'**onere di provare** che non vi e' stata violazione del principio della parità di trattamento (dimostrando, per esempio, che la prassi effettiva di assunzione non corrisponde a tali dichiarazioni); al **giudice** del rinvio compete **verificare** che i **fatti addebitati** siano accertati, e valutare se siano sufficienti gli **elementi addotti** a sostegno delle affermazioni del datore di lavoro
- [Circ. INPS 27/2009](#): nel 2009 dovrà essere privilegiata l'**azione di vigilanza** nei confronti delle **imprese** gestite da **minoranze etniche** o organizzate con l'impiego di **lavoratori di tali minoranze**; nota: determinazione di legittimità assai dubbia, fondata su un'errata interpretazione di art. 14 della [Direttiva 2009/52/CE](#) sulle sanzioni ai datori di lavoro, che sancisce che gli Stati membri, al fine di rendere più efficaci le ispezioni, identificano periodicamente, sulla base di una valutazione dei rischi, i settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini stranieri in condizioni di soggiorno illegale

## Tutela giurisdizionale contro la discriminazione

- La persona che ha subito discriminazione può presentare un'**istanza al giudice** perché sia rimosso il comportamento discriminatorio; l'istanza si propone con **ricorso** depositato presso la **cancelleria del Tribunale** del luogo in cui ha domicilio l'istante; [Trib. Brescia](#): un provvedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione che costituisca comportamento discriminatorio si impugna comunque davanti al Tribunale ordinario; nello stesso senso, [Trib. Brescia](#) e [Trib. Biella](#): competenza del giudice ordinario, dal momento che la

pubblica amministrazione che metta in atto un comportamento discriminatorio agisce in carenza di potere e, quindi, non in via autoritativa (**in senso contrario**, [TAR Lombardia](#): competente per il ricorso contro un atto discrezionale dell'amministrazione e' il TAR, anche se lo si impugna per il suo carattere discriminatorio); [Trib. Mantova](#): comportamento discriminatorio di una pubblica amministrazione puo' essere rappresentato dalla condotta esecutiva, non dall'atto amministrativo in se; [Trib Bergamo](#): il carattere discriminatorio di una condotta puo' essere accertato **anche dopo** che il comportamento in questione sia stato **rimosso** (lo si deduce da art. 4, co. 4 D. Lgs. 215/2003, ma e' previsto anche esplicitamente, come osservato da Trib. Bergamo, da art. 7, co. 1 [Direttiva 2000/43/CE](#)): l'**interesse ad agire** presuppone infatti un interesse all'**accertamento dell'illiceità in se** degli atti discriminatori, anche al di là dell'interesse alla rimozione del comportamento illecito

- In caso di **discriminazione indiretta**, spetta al **ricorrente** dimostrare l'esistenza dell'effetto (anche sulla base di **dati statistici**); se si tratta di rapporti di lavoro, spetta al **datore** di lavoro dimostrare l'**essenzialità** del requisito; in generale, spetta al **convenuto l'onere di provare** l'insussistenza della discriminazione<sup>[119]</sup> (D. Lgs. 215/2003, modificato da L. 101/2008 a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione Europea - citati in [Newsletter Leader 8/2007](#) - per l'insufficiente attuazione da parte dell'Italia della [Direttiva 2000/43/CE](#))
- **Nota**: se l'**appartenenza** alla categoria svantaggiata (statisticamente **meno produttiva**) e' evidente al momento dell'assunzione, il rischio di dovere, in futuro, corrispondere al lavoratore un trattamento eccessivo rispetto all'effettiva produttività di questo **dissuade** il datore di lavoro dall'**assumere** (la discriminazione in sede di assunzione e' molto più ardua da dimostrare)
- Il **giudice**, se accoglie il ricorso, puo' ordinare l'immediata adozione delle **misure** necessarie a **rimuovere** la discriminazione (in senso contrario alla possibilità di annullare o modificare un atto della Pubblica Amministrazione, però, l'orientamento decisamente minoritario di [Trib. Milano](#)); puo' anche obbligare la parte che si e' resa responsabile della discriminazione a **risarcire il danno** (incluso quello non patrimoniale); nella determinare l'**entità del risarcimento**, in caso di discriminazione fondata su **razza o origine etnica**, il giudice valuta se l'atto discriminatorio costituisca **ritorsione** contro una precedente azione giudiziale del ricorrente o ingiusta reazione contro un precedente tentativo di affermare il diritto alla parità di trattamento ([Trib. Brescia](#): la revoca di un atto discriminatorio mirata a ristabilire solo formalmente la parità, negando a tutti il beneficio precedentemente accordato ad alcuni in modo sperequato, ha **natura ritorsiva**, dato che crea pregiudizio anche a coloro che avevano agito per ristabilire la parità di trattamento, quale reazione al loro tentativo; costituisce quindi un **provvedimento illecito**)
- Il giudice, in caso di discriminazione fondata su **razza o origine etnica**, puo' ordinare la **pubblicazione** del provvedimento, a spese del convenuto, su un quotidiano nazionale
- Contro la decisione del giudice puo' essere presentato **reclamo al Tribunale** nei termini di cui all'articolo 739, co. 2, **c.p.c.** (entro 10 gg. dalla notificazione; [Trib. Milano](#): a pena di inammissibilità); [Sent. Cass. 6172/2008](#): inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 [Cost.](#) avverso l'ordinanza del giudice ex art. 44 T.U. o il conseguente decreto della Corte d'Appello, in quanto tali provvedimenti sono provvedimenti cautelari; [Trib. Brescia](#) e [Trib. Mantova](#): il reclamo contro la decisione del Tribunale in composizione monocratica va proposto al Tribunale in composizione collegiale, non alla Corte d'Appello
- Chi **elude** l'esecuzione di provvedimenti del giudice o del Tribunale e' **punito** ai sensi dell'art. 388, co. 1, **c.p.**
- In materia di discriminazione basata su **razza o origine etnica**, possono agire in giudizio, su delega della persona discriminata o anche, in caso di discriminazione collettiva, quando **non siano individuabili** in modo diretto e immediato le vittime della discriminazione, anche **associazioni ed enti** iscritti in apposito [elenco](#) definito con decreto dei Ministri del

lavoro e delle pari opportunità ([Decr. Minlavoro e Pari opportunità' 9/4/2010](#), che dispone come il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Minlavoro procedano periodicamente all'aggiornamento dell'elenco); dell'elenco possono far parte soggetti iscritti nel **Registro** degli organismi attivi nel campo dell'**integrazione** degli immigrati e quelli iscritti nel **Registro** delle associazioni ed enti attivi nel campo della **lotta contro la discriminazione**, tenuti presso la Presidenza del Consiglio

- Nota: un esempio di discriminazione collettiva in cui le vittime non siano individuabili in modo diretto e' l'imposizione di requisiti non previsti per l'italiano ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero; in questo caso, le vittime sono tutti gli stranieri che potrebbero aspirare a risiedere nel Comune ([Trib. Brescia](#))
- In caso di atto di **discriminazione collettiva** compiuto da un **datore di lavoro**, i rappresentanti locali delle **organizzazioni sindacali** maggiormente rappresentative a livello nazionale e i **sogetti iscritti nell'elenco** di cui al decreto dei Ministri del lavoro e delle pari opportunità ([Decr. Minlavoro e Pari opportunità' 9/4/2010](#)) possono presentare ricorso, anche quando non sia possibile individuare direttamente i lavoratori discriminati; le sanzioni devono essere anche in questo caso effettive, proporzionate e dissuasive (art. 15 [Direttiva 2000/43/CE](#) e [Sent. Corte Giust. C.54-07](#))
- I comportamenti discriminatori messi in atto da imprese che abbiano avuto **agevolazioni o appalti pubblici** sono comunicati immediatamente dal giudice alle **amministrazioni o enti pubblici** che hanno concesso le agevolazioni o l'appalto; le amministrazioni o gli enti **revocano** il beneficio e, nei casi più gravi, **escludono** il responsabile per **2 anni** da ulteriori agevolazioni o appalti
- La **tutela giurisdizionale** contro la discriminazione si applica **anche** nei casi di **comportamenti**, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale **reazione** ad una qualsiasi **attività** diretta ad ottenere la **parità di trattamento** (D. Lgs. 215/2003, modificato da L. 101/2008 a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione Europea - citati in [Newsletter Leader 8/2007](#) - per l'insufficiente attuazione da parte dell'Italia della [Direttiva 2000/43/CE](#))

## UNAR

- E' istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità un **ufficio per la promozione della parità di trattamento** e la rimozione delle discriminazioni fondate su **razza o origine etnica**, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela
- E' prevista l'istituzione di **centri di assistenza** per la tutela delle persone colpite da atti di discriminazione da parte delle **Regioni**, in collaborazione con province e comuni e con le associazioni degli immigrati e del volontariato sociale

## Sportello Legale on line

Progetto: R.E.T.E. Row's Emergencies and Teen Empowerment

Nell'ambito del progetto RETE, tramite lo Sportello legale on-line attivo sul sito della Rete G2 è stata fornita assistenza e consulenza legale alle seconde generazioni. Le segnalazioni pervenute allo sportello hanno riguardato principalmente questioni relative al riconoscimento della cittadinanza italiana e in particolare l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell' art. 4, comma 2, della l. 91/92 . Inoltre, sono stati trattati diversi casi di discriminazione in merito all'erogazione di beni e servizi offerti al pubblico e all' accesso al lavoro.

L'attività principale dello Sportello Legale è stata quella di intraprendere azioni di *moral suasion* (invio al soggetto attivo della persecuzione di memorie e prese di posizione motivate con l'invito a cessare la discriminazione e rimuoverne gli effetti) di seguito sono elencati quelle più importanti:

- In data 19/04/2011, Rete G2, ASGI e Save the Children hanno inviato una lettera alla FIGC, al Comitato Regionale Abruzzo e per conoscenza all'UNAR in merito al rifiuto del tesseramento di un minore straniero non accompagnato sulla base degli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei giocatori. Tali norme prevedono che il primo tesseramento da parte di una società calcistica di un minore straniero possa avere luogo solo se questi sia giunto nel Paese di destinazione assieme ai genitori per motivi indipendenti dal calcio, ovvero abbia compiuto il 16° anno di età ed il trasferimento avvenga all'interno dell'Unione europea o dell'Area economica europea (AEE) ed in questo caso la società calcistica deve assicurare al minore anche una formazione scolastica o professionale adeguata accanto a quella calcistica. Sebbene gli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA intendono rispondere ad una finalità legittima, quella di contrastare la tratta di giovani calciatori da Paesi terzi, si ritiene che essi si spingano al di là di quanto necessario, per cui la previsione di un divieto assoluto di tesseramento dei minori provenienti dai Paesi terzi che risultino soggiornanti nel Paese di arrivo senza essere accompagnati dai loro genitori appare

sproporzionata ed irragionevole e non atta a realizzare le finalità proclamate. E' infatti ovvio che l'impedimento "assoluto" al tesseramento e allo svolgimento dell'attività calcistica di un minore straniero non accompagnato soggetto a tutela e/o affidamento finirebbe per impedire al minore medesimo di avvalersi della pratica sportiva quale possibile occasione di inclusione nella società italiana e dunque proprio tale divieto potrebbe costituire fonte di ulteriore marginalizzazione sociale del minore anziché di una sua maggiore protezione. Con provvedimento del 3 maggio 2011 la FIGC - Commissione regionale per l'Abruzzo ha autorizzato il tesseramento del minore di origine senegalese.

- In data 26/04/2011, Rete G2, ASGI e Save the Children hanno inviato una lettera alla FIGC, al Comitato Regionale Campania e per conoscenza all'UNAR in merito al rifiuto del tesseramento di un minore straniero non accompagnato sulla base degli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei giocatori.
- In data 03/11/2011, Rete G2, ASGI e Save the Children hanno inviato una lettera alla Provincia di Viterbo, al Garante per l'infanzia e adolescenza della Regione Lazio e per conoscenza all'UNAR in relazione al Bando per il corso di formazione per tutori volontari di minori indetto dagli stessi. Il bando prevedeva tra i requisiti il possesso della cittadinanza italiana o comunitaria, con conseguente esclusione di tutti i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti e residenti in Italia.
- In data 25/02/2012, Rete G2, ASGI e Save the Children hanno inviato una lettera al MIUR per aver previsto tra i requisiti per la partecipazione al bando "Futuro in ricerca 2012" il possesso della cittadinanza italiana e comunitaria, escludendo, senza ragione, i cittadini di Paesi terzi.. In data 27/03/2012 a seguito del rifiuto da parte dell'amministrazione di procedere come richiesto, è stata presentato ricorso ex art. 44. d.lgs 286/98 e art. 5 d.lgs 215/03 avanti al Tribunale civile di Roma da parte di una cittadina croata, dall'ASGI e con l' intervento *ad adiuvandum* di Rete G2, al fine di accertare il carattere discriminatorio del requisito sopracitato e di ordinare al MIUR di modificare il Bando. Con decreto direttoriale del 14/05/2012 il MIUR, agendo in autotutela, ha modificato il bando consentendo la presentazione dei progetti anche a cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea.
- All'udienza del 19/06/2012 . L'avvocatura dello stato hanno dichiarato che è cessata la materia del contendere dato che il Miur ha riaperto il bando togliendo il criterio discriminatorio della cittadinanza italiana

**“Mi chiamo Ian e fino a diciotto anni sono stato un italiano con il permesso di soggiorno”**

“Mi chiamo Ian Elly Ssali Kiggundu, ho 21 anni e sono nato a Roma da genitori ugandesi. Al compimento dei diciotto'anni sono riuscito a portare tutta la documentazione necessaria per fare richiesta e ottenere la cittadinanza. Cittadinanza che ha un po' significato per me entrare nell'età adulta. Qualche anno prima dei diciotto'anni non sapevo di non essere cittadino italiano. A scuola, quelle poche volte che i professori ci portavano all'estero, per me era quasi normale portare più documenti di quanti ne fossero richiesti agli altri. Era noioso e non ne capivo nemmeno il perché. Pensavo fosse dovuto al mio nome, ai miei genitori, insomma, ho sempre cercato di vedere la bontà dietro le lungaggini queste procedure, ma non avrei mai immaginato fossero dovuto dal fatto che fossi straniero nel paese in cui sono nato, e come me i miei insegnanti e i miei compagni. Nessuno infatti si è mai posto il problema perché non è mai stato considerato chi io fossi per gli altri. Accertamenti. Sotto questo nome passavano queste procedure. La “burocrazia” mi dicevano con l'aria di chi la sa' lunga mista ad un'espressione stanca e rassegnata. Io ho sempre creduto a quelle parole. E ci credevo ancora quando sono entrato nella Rete G2 Seconde Generazioni. Il motivo per cui ci sono entrato non è tanto per la cittadinanza per cui avevo un'idea vaga. Io sono entrato nella Rete G2 semplicemente per trovare una risposta alla domanda chi fossi io veramente. Non sono stato così ingenuo da pensare di trovare in loro la risposta, ma mi aspettavo di trovare tracce utili al mio scopo, ossia capire come vivevano, cosa sentivano, cosa accomunava chi come me era nato e cresciuto in Italia. Prima dei diciassette anni io non conoscevo nessun ragazzo o ragazza che avesse origine straniera. Anzi, ho sempre cercato di non essere incluso nella categoria degli “immigrati”, degli “stranieri”, li ho evitati e forse perché me ne vergognavo oppure perché era tanta la paura di riconoscermi in un gruppo fuori da quello degli italiani a cui mi ero sempre sentito di appartenere naturalmente prima che di diritto. Ma non puoi odiare le radici di un albero senza odiare anche l'albero. E i miei amici italiani? Loro non bastavano? Noi condividiamo lingua, cultura, modi di dire e di fare, ma diverse esperienze. È molto difficile a spiegare senza sembrare astruso o banale ma la questione identitaria è tutta qui. È molto personale, è personale per chiunque, non solo seconde generazioni. Capire chi sei, da dove vieni, dove stai andando, sono domande fondamentali nella vita di una persona. Ognuno ha un suo modo di approcciarsi, questo è stato il mio: incontrare la Rete G2 Seconde Generazioni. Ricordo anche come questo incontro sia avvenuto dopo che ho rinnovato il permesso di soggiorno. È piuttosto umiliante e ti senti violato quando ti prendono le impronte digitali. Era il periodo in cui in Italia era d'attualità il dibattito sugli stranieri e le ostilità nei confronti dei rumeni e non solo. La filosofia dei miei genitori è sempre stata quello di subire quanto basta per non compromettere ciò che sin ora si è creato. Una nobile premura che dividevo solo in parte perché non credevo che io, né tanto meno i miei genitori, meritassero un tale trattamento, loro che hanno sempre amato l'Italia. Un amore non patetico ma si sono sempre interessati a questo paese, alle sue bellezze, alle sue contraddizioni. E invece quello stesso paese vuole non solo le loro braccia ma anche le dita, loro e quelle dei loro figli. Perché poi? Per garantire la sicurezza! A chi? L'ho sentito profondamente ingiusto ed è stato un momento dove non mi sono sentito diverso, non italiano. Gli amici, i conoscenti, fanno di questo paradosso una questione politica, scegliere con quale parte bisogna schierarsi, con un esercito o con l'altro, senza capire quanto possa essere profondo quel sentimento che nel mio animo mischia l'ingiustizia e il tradimento. Non sono così ingenuo da pensare che nella questione della cittadinanza gravano

tutti i peccati del mondo. Ci sono ben altre situazioni dove ci si può sentire traditi, cittadini di serie B ed è per questo che ho deciso di addentrarmi una volta per tutte in questa questione e capire quanto profonda fosse la tana del bianco coniglio. Ecco perché la Rete G2. Sono andato a conoscerli in un loro aperitivo vicino via Marsala, a Roma. Ricordo quella sera come la prima sera dove per la prima volta non mi sono sentito un alieno, una sera dove il mio sentirmi italiano si coniugava allegramente con il storia della mia famiglia. Mi spiego. Per i miei amici io sono italiano, ecco, io sono “anche” italiano. La storia di famiglia non si può ignorare specialmente della mia famiglia dove io purtroppo o per fortuna ho preso pochissimo di ugandese. Non ne parlo nemmeno la lingua. Ma non mi è estranea l'Uganda, anche perché lì ci sono le mie origini, origini che sono state derise, a volte sottovalutate e ignorate quando ne parlavo. Sono stato contento, immensamente contento, di poter parlare con persone che davano finalmente il giusto peso alle mie parole e che per altro si ritrovavano lo stesso problema. Non che mi ritrovassi in un conclave di ugandesi o africani in genere, anzi! Brasiliani, cinesi, rumeni, filippini, indiani, russi, ghanesi, senegalesi, palestinesi, turchi, è molto curioso che avevamo lo stesso problema di un popolo di cui ci sentiamo parte ma che vedo solo se stesso, come ogni popolo d'altronde. Ma parlarne è stata una liberazione. Mi sono liberato di catene molto pesanti. I dubbi e le domande non ti abbandonano mai. Il mondo che abbiamo di fronte ci meraviglia sempre, ma non possiamo avere anche un solo dubbio su chi siamo. Possiamo non sapere le nostre reali capacità ma possiamo permetterci di avere la paura di non conoscersi abbastanza. Conoscere la Rete G2 Seconde generazioni è stato molto importante per me perché ho capito che non devo avere paura di chi io sono. E penso che nessuno debba averne mai per se stesso. Dopo quella sera, finalmente riconciliato, ho dato anima e corpo alla Rete G2, alla causa della riforma della legge sulla concessione della cittadinanza italiana e, a me caro, andare in giro per le scuole, parlare con i ragazzi e magari qualche conferenza perché io non porto soltanto esperienze personali, non voglio parlare di me, ma voglio spiegare come le seconde generazioni non siano stranieri. Gli stranieri sono coloro con cui non condividiamo la cultura, gli usi e i costumi, e una seconda generazione? Come definiamo una persona che condivide lingua, cultura, usi, costumi, stile di vita, che compra il pane dalla stessa panetteria, che fa' spesa con noi, che lavora con noi, che si sposa con noi, che è nato con noi, che cresce con noi. È davvero estraneo, “straniero” da noi chi condivide la sua vita con la nostra e noi con la sua? Ho avuto la fortuna di poter dare una lettera al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con un breve riassunto delle mie riflessioni e del paradosso di molti cittadini italiani che si sono trovati a chiedere il permesso nel paese dove sono nati. Sentirsi italiani ma non accettati per delle origini che non puoi odiare né negare. La Rete G2 nelle iniziative si butta, ci buttiamo, ci mettiamo tutto il nostro ardire. Così è stato questo evento. Io ero ancora diciassettenne ma mi hanno chiesto di andare, e sapevo che ci andavo io perché ero giovane e ancora senza cittadinanza italiana. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si è trovato molto toccato e interessato, e il suo interesse per la nostra non è mai scemato, anzi è sempre aumentato. Io nel frattempo sono diventato cittadino italiano. Se non fosse per la Rete G2 Seconde generazioni me ne sarei accorto troppo tardi forse per presentare tutti i documenti necessari entro l'anno di richiesta stabilito dalla legge. Secondo la procedura illustratami nella imprecisa documentazione dovevo presentare una serie di documenti che certificassero la mia ininterrotta residenza in Italia, tutte le mie pagelle di scuola, i certificati medici, il permesso di soggiorno e altri documenti che un funzionario pubblico in comune, prima di andare in pensione, si è premurato di suggerirmi di includere e di aiutarmi perché l'ultima persona che ha assistito si è visto rifiutare la richiesta di cittadinanza. Ho giurato alla bandiera italiana, i miei genitori erano presenti, mio fratello e mia sorella anche. È stato un bel momento, forse un po' strano per i miei genitori. Non metti al mondo dei figli per voi vederli prendere una cittadinanza diversa da quella che per te genitore è e rimane la Patria, ma io rimango sempre ugandese perché la mia famiglia e la mia famiglia, ma sono stato contento quel giorno di poter dire di essere cittadino italiano come gli altri, con tutti i diritti e tutti i doveri.



**Save the Children**  
Italia ONLUS



**“Free at last! Free at last!”.**

Sono le ultime parole del famoso e commovente discorso di Martin Luther King “I have a dream” e sono le prime parole che mi sarebbe piaciuto pronunciare nell’attimo della mia rinascita “alla libertà”, la mia Festa dell’Indipendenza dal dominio coloniale dei Permessi di soggiorno, la giornata della Liberazione dalla precarietà dello status giuridico. Nel marzo 2012 ho giurato per divenire un libero cittadino di questa Res Publica, che mi ha aperto le sue porte ventuno anni fa mantenendomi però nell’anticamera dei diritti sino ad ora.

**Ho cercato di raccontare questo lungo cammino nelle sue tappe fondamentali.**

**1984** - Vengo al mondo, in India, nello Stato del Punjab.

**1986** - Mio padre arriva in Italia con un visto per turismo, che lascia scadere. Lavora per alcuni anni in circhi itineranti fino a quando una delle prime sanatorie gli consentirà di ottenere i documenti e di trovare lavoro in un’azienda agricola.

**1990 - 1991** - Frequento una scuola cattolica, nella quale le lezioni vengono impartite in Inglese.

**1991, Settembre** – assieme a mia madre e mio fratello sbarco in Italia a seguito del ricongiungimento con mio padre, frontiera di Fiumicino. Ho 7 anni. Vengo iscritto al primo anno della scuola elementare.

**1991 - 1995** - Nei primi anni della scuola elementare alcuni insegnanti si dedicano a me per alcune ore a settimana facendomi svolgere esercizi di lettura, comprensione, grammatica. In poco tempo parlo perfettamente l’Italiano, accanto al Punjabi e all’Inglese.

**1999** – Inizio a frequentare il liceo scientifico tecnologico.

**2001** – Io e la mia famiglia maturiamo il requisito di 10 anni di residenza, richiesto dall’art. 9 lettera f della [Legge n. 91 del 1992](#) in materia di Cittadinanza. Però i miei genitori non hanno ancora pensato di richiederla. In compenso hanno già richiesto ed ottenuto – soltanto per sé – la “Carta di soggiorno”.

**2002** – Compio 18 anni. Cominciano i primi rinnovi dei permessi di soggiorno per “motivi di studio”, con annesso file davanti al commissariato di polizia fin dall’alba per prendere il “numero” per poi fare la fila. Ogni volta mi viene chiesto di stipulare una polizza sanitaria privata (valida soltanto per ricoveri urgenti) della durata annuale, come se fossi entrato in Italia per motivi di studio. Non ho più il medico di famiglia. Mi sento umiliato le prime volte che mi vengono prese le impronte digitali. Mi sento uno straniero e un “sorvegliato speciale” per lo Stato.

2004 – Non riesco a partecipare alla gita a Praga con la mia classe per via del mio Permesso di soggiorno, poiché la Repubblica Ceca non fa ancora parte dell’Unione Europea e, a differenza dei compagni di classe autoctoni, io necessito di un visto per andarci.  
M’iscrivo all’Università.

2006-2007 – Comincio a capire che la mancanza della cittadinanza è foriera di molteplici limiti. Non posso ancora presentare richiesta di concessione perché la Legge richiede il possesso di un reddito “proprio”, che io non ho essendo studente.

Comincio ad interessarmi della legislazione in materia di immigrazione e cittadinanza. Inizio a scrivere per “Metropoli, il giornale dell’Italia multi-etnica”.

Vengo a conoscenza della [Rete G2 – Seconde Generazioni](#) ed entro a farne parte, partecipando ad attività di pressione politica verso le istituzioni per la modifica della normativa sulla cittadinanza e di sensibilizzazione della società civile.

2006-2010 – Non riesco a partecipare al programma di mobilità europea Erasmus per studenti universitari, a causa del mio Permesso di soggiorno.

2007 – Pur essendo a carico dei genitori mi si chiede di pagare €150 per l’iscrizione “volontaria” al Servizio Sanitario Nazionale: ho bisogno di fare visite mediche e vaccini per partecipare ad un viaggio nella Repubblica Democratica del Congo. Così ho di nuovo il medico di famiglia, però la tessera sanitaria porta la stessa scadenza del mio permesso di soggiorno...che scade 4 mesi dopo.

2008 – Attraverso uno scambio d’informazioni con altri amici della Rete G2 vengo a conoscenza della [Circolare del Ministero dell’Interno del 5 gennaio 2007](#) che introduce la possibilità di presentare richiesta di concessione anche con il possesso di un reddito del nucleo familiare. Allerto i miei genitori e chiedo loro di muoversi per ottenere dall’India il certificato di nascita e il certificato penale richiesti.

2009, **Novembre** – Arrivano i documenti dall’India. Io, mio fratello e i miei genitori presentiamo richiesta, pagando €200 ciascuno, più le innumerevoli marche da bollo da €14,62. La mia richiesta e quella di mia madre vengono accolte dalla Prefettura, mentre i certificati indiani di mio padre e mio fratello presentano delle incongruenze: dovranno rifarli ex novo.

2010, **Giugno** – Vengo convocato in [Questura per il colloquio](#) per la cittadinanza. In questa sede viene verificata: «Conoscenza della lingua italiana», «Conoscenza dei principi su cui si ispira l’ordinamento italiano», «Grado di assimilazione nel contesto nazionale», «Benemerienze ottenute dallo Stato Italiano», «Pubblicazioni effettuate» e mi si chiede di «Specificare dettagliatamente i motivi per cui chiede la cittadinanza italiana».

2010 – Ottengo la Laurea in Scienze Politiche-Relazioni Internazionali. Inizio a lavorare con una Onlus che si occupa prettamente di immigrazione. Richiedo la conversione del Permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro.

2011 – Mi viene rifiutato il rilascio del “*Permesso di Soggiorno per Soggiornante di Lungo Periodo*” perché il mio reddito da lavoro non è ancora sufficiente e il reddito familiare non viene preso in considerazione. Il mio Permesso viene rinnovato soltanto di un altro anno.

**2011, Febbraio** – Alla Prefettura di Perugia richiedo il “Codice K10” assegnato alla mia pratica e comincio a verificarne lo stato attraverso il sito internet: <https://cittadinanza.interno.it/sicitt/index2.jsp>. Stato della pratica: *“L’istruttoria è stata avviata. Si è in attesa dei pareri necessari alla definizione della pratica”*.

**2011, Ottobre** – Mando la mail alla Prefettura di Perugia attraverso la Posta Elettronica Certificata, richiedendo l’accesso agli atti della pratica. Alcuni giorni dopo lo stato della pratica cambia in: *“L’istruttoria è completa; la domanda è in fase di valutazione”*.

**2011, Novembre** – E’ trascorso il termine di settecentotrenta giorni per la definizione del procedimento, previsto dal [DPR n.362 del 18/04/1994](#). Prendo appuntamento telefonico e mi reco alla Prefettura di Perugia per l’accesso agli atti.

**2011, 1 Dicembre** – Lo stato della pratica cambia in: *“Sono stati acquisiti i pareri – la pratica è in fase di valutazione finale”*.

**2011, 22 Dicembre** – Lo stato della pratica cambia in: *“Sono stati acquisiti i pareri necessari. Il decreto di concessione è agli organi competenti per la firma”*.

**2012, 17 Gennaio** – Il decreto di concessione viene firmato.

**2012, 19 Gennaio** – Lo stato della pratica cambia in: *“L’istruttoria si è conclusa favorevolmente; è in corso di trasmissione il provvedimento di concessione alla Prefettura che ne curerà la notifica. Se risiede all’estero, il decreto sarà inviato all’Autorità Consolare”*.

**2012, 26 Gennaio** – Lo stato della pratica cambia in: *“Il decreto di concessione è stato firmato; sarà contattato dalla Prefettura per la notifica del provvedimento e dopo la notifica dovrà recarsi presso il Comune di residenza per il giuramento. Se risiede all’estero sarà contattato dall’Autorità consolare competente”*.

**2012, 16 Febbraio** – Ricevo una lettera con l’invito a presentarmi presso la Prefettura di Perugia per il ritiro del decreto di concessione, munito di un certificato storico di residenza (in bollo).

**2012, 24 Febbraio** – Mi presento in Prefettura per il ritiro del decreto.

**2012, 25 Febbraio** – Mi presento al mio Comune di Residenza, per prendere l’appuntamento per effettuare il giuramento.

**2002 - 2012** - A differenza dei miei coetanei cittadini italiani e pur avendo la motivazione per farlo non ho potuto prestare attività con il Servizio Civile Nazionale.

**2012, 3 Marzo** – Mi sono presentato presso gli uffici del Comune di Città di Castello (PG) per giurare “di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.  
Assieme ai miei familiari ed ai miei amici della Rete G2, venuti da tutta Italia per l’occasione, ho festeggiato uno dei giorni più belli e più importanti della mia vita!  
Oggi - I miei genitori e mio fratello stanno ancora aspettando di conoscere l’esito della loro richiesta di concessione della cittadinanza.

[**2012, 23 Marzo** - Era la scadenza del mio - fortunatamente - ultimo Permesso di soggiorno!].

(Documento interamente disponibile su: [www.secondegenerazioni.it](http://www.secondegenerazioni.it))

## Stranieri per forza

di Luca Bicocchi, Project Manager, Unità Policy and Law, Save the Children Italia

### Il difficile accesso alla cittadinanza per i minori stranieri di seconda generazione

”La cittadinanza è prima di tutto il diritto ad avere diritti” Arendt Hannah, *Le origini del totalitarismo*

#### Strumenti Internazionali

Con la ratifica della **Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC)** lo Stato italiano si è impegnato non solo a “rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni minore che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere (...) dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza” (art. 2 comma 1 CRC), ma anche ad adottare “tutti i provvedimenti appropriati affinché il minore sia *effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione*” (art. 2 comma 2 CRC), nonché “tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione” (art. 4 CRC).

La **Convenzione Europea sulla Cittadinanza**, firmata dal Consiglio d’Europa il 6 novembre 1997, ma ancora in attesa di ratifica da parte dell’Italia, prevede che ciascuno Stato Parte faciliti nel suo diritto interno l’acquisizione della cittadinanza sia per le “persone nate sul suo territorio e ivi domiciliate legalmente e abitualmente” (art.6 p.4 lett. e) sia per le “persone che risiedono nel suo territorio legalmente e abitualmente per un periodo iniziato prima dell’età di diciotto anni, periodo determinato dal diritto interno dello Stato Parte interessato” (art.6 p.4 lett. f).

Il **Consiglio europeo di Tampere** del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato “l’obiettivo di offrire ai cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente in maniera prolungata l’opportunità di ottenere la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono” e la **Risoluzione del 2 aprile 2009 del Parlamento Europeo** sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea, al punto 17, “invita gli Stati membri a riesaminare le loro leggi sulla cittadinanza e ad esplorare le possibilità di rendere più agevole per i cittadini non nazionali l’acquisizione della cittadinanza e il godimento dei pieni diritti”.

#### Introduzione

Il tema della cittadinanza, ed in particolar modo il rapporto tra cittadinanza e immigrazione, è da alcuni anni a questa parte al centro di un intenso dibattito, in Italia così come in Europa<sup>1</sup>. In Italia il tema è stato in questi ultimi anni al centro di un crescente dibattito nell’opinione pubblica e nei mezzi di informazione, in particolar modo in vista di una possibile riforma legislativa che renda finalmente più accessibile ai giovani di seconda generazione l’accesso alla cittadinanza italiana.

<sup>1</sup> Come spesso accade nei discorsi politici sull’immigrazione tale dibattito si è mosso tra proposte di riforma in senso più “restrittivo” e altre di maggior apertura. Si pensi, per citare solo un esempio tratto dall’attualità più recente, alla proposta formulata in Francia dal precedente governo di centro destra di togliere la cittadinanza ai cittadini di origine immigrata che compiono gravi delitti e l’attuale proposta del neo presidente François Hollande di riforma costituzionale per dare il voto agli stranieri extracomunitari nelle elezioni locali amministrative.

Un ruolo di grande importanza nel portare il tema al centro dell'attenzione mediatica lo ha avuto, in questi ultimi mesi, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con svariati e decisi interventi sul tema: dal discorso di fine anno del 2011, al più recente messaggio (solo per citare quello cronologicamente più vicino) inviato il 6 maggio al sindaco di Nichelino che ha conferito la cittadinanza onoraria a 450 ragazzi nati negli ultimi dieci anni da genitori stranieri.

"L'attribuzione della cittadinanza onoraria - scrive Napolitano - può rappresentare un prezioso contributo per un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema, anche se tale provvedimento non ha ovviamente un valore giuridico, ma solo simbolico". "L'iniziativa - prosegue il messaggio - ha, tuttavia, il merito di riconoscere le seconde generazioni come parte integrante della nostra società. E' evidente, come ho più volte rilevato, il disagio di tutti quei giovani che, nati o cresciuti nel nostro Paese, rimangono troppo a lungo legalmente "stranieri", nonostante siano, e si sentano, italiani nella loro vita quotidiana".

Negli ultimi anni molteplici sono state le iniziative promosse dalla società civile per sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una riforma che da troppi anni attende di essere attuata. Tra le varie iniziative proposte, per citare solo la più recente in ordine cronologico, si può ricordare la campagna promossa da 19 organizzazioni della società civile "l'Italia sono anch'io" per la presentazione di due proposte di legge di iniziativa popolare per una riforma del diritto di cittadinanza che preveda che anche i bambini nati in Italia da genitori stranieri regolari possano essere cittadini italiani e una nuova norma che permetta il diritto elettorale amministrativo ai lavoratori regolarmente presenti in Italia da cinque anni.

Save the Children Italia, nella consapevolezza della necessità e dell'urgenza di tale riforma, ha promosso varie iniziative sul tema dell'accesso alla cittadinanza per sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere la piena partecipazione di questi giovani alla crescita civile e culturale del Paese.

Tra queste vale la pena qui ricordare il reading promosso in occasione delle celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia "I promessi sposi d'Italia - questa cittadinanza s'ha da fare" e la più recente campagna "18 anni... in Comune! I tuoi passi verso la cittadinanza italiana".

I Promessi Sposi d'Italia, promosso con la rete Rete G2 - Seconde Generazioni e realizzato nel marzo 2011 presso il Tempio di Adriano a Roma, ha visto la lettura a più voci di brani dell'opera manzoniana per testimoniare come l'identità nazionale si sia radicata tra i giovani di seconda generazione, figli di immigrati. A leggere, assieme a loro, l'ex presidente del Consiglio, Giuliano Amato e tanti personaggi della cultura e dello spettacolo.

La campagna "18 anni in comune", promossa e realizzata assieme all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ha l'obiettivo di sollecitare il maggior numero di Sindaci ad informare tempestivamente le seconde generazioni - cioè i minori nati in Italia da genitori stranieri - sulle modalità di acquisizione della cittadinanza al compimento della maggiore età.

La partecipazione di Save the Children Italia al progetto R.e.t.e. rientra quindi pienamente tra le molteplici iniziative che sono state svolte in questi ultimi anni sul tema. Nell'ambito del progetto Save the Children ha collaborato con l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) e la Rete G2 - Seconde Generazioni alla gestione dello sportello di informazione legale online in materia di discriminazione e accesso alla cittadinanza oltre che alla realizzazione di una ricerca sulla legislazione italiana e di alcuni paesi europei sull'accesso alla cittadinanza per i minori, figli di immigrati, nati sul territorio italiano o arrivati molto piccoli (le cosiddette seconde generazioni)<sup>2</sup>.

All'interno quindi del più ampio dibattito che si è sviluppato attorno al tema della cittadinanza, il presente capitolo focalizza l'attenzione sull'accesso alla cittadinanza per questi minori. Sono state quindi

---

<sup>2</sup> In senso restrittivo per seconda generazione si intendono i figli nati nel paese di arrivo da genitori migranti.

Tuttavia sovente tale definizione viene estesa anche ai bambini arrivati molto piccoli ed inseriti precocemente nel percorso di scolarizzazione nel nuovo paese. Per graduare la temporalità dell'inserimento, spesso si ricorre alla distinzione di R. G. Rumbaut ripresa da molti altri autori, con la quale si assegna un punteggio diverso a seconda dell'età di arrivo nel paese di immigrazione. Cfr. Besozzi E., Colombo M., *Giovani stranieri, nuovi cittadini: le strategie di una generazione ponte*, Franco Angeli, Milano, 2009

effettuate tra ottobre 2011 e febbraio 2012 alcune interviste qualitative a testimoni privilegiati delle istituzioni e della società civile accanto ad una ricerca desk sulla legislazione italiana e di alcuni dei principali paesi europei. I risultati di questa ricerca sono l'oggetto del presente capitolo.

### **Cittadinanza: un concetto in trasformazione**

Anche se non è in questa sede possibile analizzare approfonditamente le differenti posizioni che sono state espresse all'interno del dibattito, si può tuttavia accennare al fatto che, anche da un punto di vista concettuale e filosofico, il significato stesso del termine cittadinanza sia mutato e stia tutt'ora in trasformazione.

Il dibattito, filosofico prima ancora che politico, sull'evoluzione del significato del concetto di cittadinanza spazia tra coloro che ritengono che l'estensione dei diritti di cittadinanza possa ancora costituire un percorso di promozione dei diritti e di inclusione sociale e coloro che ritengono, invece, che nel quadro dei processi di globalizzazione in atto, la cittadinanza rappresenti "l'ultimo privilegio di status rimasto nel diritto moderno"<sup>3</sup>.

Da un punto di vista generale, con il termine cittadinanza si indica un insieme di diritti e di doveri che spettano ad un individuo come conseguenza della sua appartenenza a una determinata entità statale. Il cittadino è l'individuo che risiede in un territorio in virtù dei propri diritti di appartenenza, è soggetto alla giurisdizione amministrativa dello stato ed è idealmente parte del corpo sovrano democratico, nel cui nome vengono promulgate le leggi ed è esercitata l'amministrazione<sup>4</sup>.

Il termine cittadinanza tuttavia ha avuto nel corso degli anni un'estensione del suo campo semantico e da espressione impiegata semplicemente per descrivere la posizione di un soggetto a fronte di un determinato stato (rispetto al quale si è appunto "cittadini" o "stranieri") oggi tale termine ha acquisito un significato più ampio che coinvolge l'identità politico-giuridica del soggetto, ma anche le modalità della sua partecipazione politica e l'intero corredo dei suoi diritti e dei suoi doveri<sup>5</sup>. "Cittadinanza" ha così perduto la valenza vagamente "burocratica" o "anagrafica" che tendeva ad assumere nell'uso corrente per proporsi come una delle grandi parole del lessico filosofico-politico contemporaneo<sup>6</sup>.

Secondo vari autori quindi il concetto di cittadinanza, che costituisce il riferimento tradizionale per il riconoscimento dei diritti politici, non è più fondato sul concetto identitario di nazione ed è oggetto di profondi mutamenti in ragione delle molteplici modalità con le quali le persone circolano tra gli ordinamenti giuridici e fanno parte di ciascun ordinamento.

Saskia Sassen ritiene che tale trasformazione risponda al processo di scomposizione e ricomposizione delle comunità politiche e delle identità e avviene attraverso forme di "assemblaggio" che ci mettono di fronte a "forme di cittadinanza postnazionale e denazionalizzata"<sup>7</sup>.

Per usare le parole di Seyla Benhabib, siamo di fronte alla "disaggregazione della cittadinanza": "siamo giunti al punto dell'evoluzione politica delle comunità umane nel quale il modello unitario di cittadinanza

---

<sup>3</sup> Cfr. Ferrajoli L., *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in Zolo D. (a cura di), "La Cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti", Laterza, Bari, 1994, pag. 263-292.

<sup>4</sup> "Seguendo Max Weber, potremmo dire che questa unità di residenza, soggezione amministrativa, partecipazione democratica e appartenenza culturale costituisce il modello idealtipico della cittadinanza del moderno stato-nazione occidentale". Cfr. Benhabib S., *I diritti degli altri, stranieri, residenti, cittadini*, Raffaello Cortina editore, Milano, 2006.

<sup>5</sup> In questo senso si può leggere quanto afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 172 del 1999 nella quale si definisce la comunità statale come «comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri (...)» (Corte cost. 18 maggio 1999, n. 172, *MFI*, 1999; Corte cost. 15 aprile 2001, n. 131, *Gcost.*, 2001, 2).

<sup>6</sup> Cfr. Costa, P., *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. I, *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Laterza, Roma - Bari, 1999.

<sup>7</sup> Cfr. Sassen S., *Territorio, autorità, diritti. Assemblaggio dal medioevo all'età globale*, Bruno Mondadori, Milano, 2008 p. 375.

che accomunava la residenza in un solo territorio con l'assoggettamento ad una amministrazione burocratica comune, in grado di rappresentare una popolazione che era percepita come un'entità più o meno coesa, è ormai alla fine"; gli "sviluppi istituzionali scorrono le tre dimensioni costitutive della cittadinanza, cioè l'identità collettiva, i privilegi dell'appartenenza politica e il titolo a fruire dei diritti sociali e dei relativi vantaggi"<sup>8</sup>.

Viene così a mancare quel modello unitario che combinava la residenza prolungata su un territorio con un'identità nazionale condivisa, l'esercizio dei diritti politici e la soggezione a una comune giustizia amministrativa. E' possibile esercitare un certo tipo di diritti ma non un altro: si può essere titolari di diritti politici senza essere nazionali, come accade per i cittadini dell'unione europea; ma ancora più spesso si esercitano i diritti sociali –in virtù della propria condizione di lavoratore straniero –senza condividere una stessa identità collettiva o esercitare i privilegi legati all'appartenenza politica<sup>9</sup>.

Anche di fronte ai cambiamenti che le trasformazioni in atto nella società hanno portato al concetto stesso di cittadinanza si deve tuttavia sottolineare come l'estensione del godimento di alcuni dei diritti di cittadinanza non implichi uno svilimento dell'acquisizione della cittadinanza nella sua completezza, la quale resta comunque, in modo particolare per le popolazioni immigrate ed i giovani delle seconde generazioni, il riconoscimento conclusivo del percorso di adesione alla società civile.

Il riconoscimento di alcuni diritti sociali e civili senza la possibilità di far valere la propria posizione sul piano politico rischia di configurarsi come "concessione" piuttosto che "diritto". Non solo, molto spesso la precarietà del soggiorno accanto alla scarsa conoscenza dei propri diritti e alle difficoltà pratiche nel renderli esigibili, fanno sì che di fatto in molti casi tale estensione dei diritti di cittadinanza si realizzi più sulla carta che nella vita reale dei cittadini stranieri.

L'accesso alla cittadinanza continua quindi ad avere un'importanza cruciale nel percorso di riconoscimento dei diritti e di adesione ai valori della società d'accoglienza da parte dello straniero. Ciò è vero, in modo particolare, per le cosiddette "seconde generazioni" e i minori stranieri arrivati sul territorio da piccoli. Proprio nei loro confronti si percepisce con maggior profondità il passaggio chiave che rappresenta la titolarità della cittadinanza ai fini del pieno inserimento nella collettività.

Riprendendo le parole di Ferruccio Pastore si può dire che l'acquisizione della cittadinanza del paese di insediamento si può considerare infatti come la "frontiera più interna" tra quelle –molteplici, fisiche e giuridiche– che il migrante straniero incontra sul suo cammino; l'unica tra queste frontiere successive, inoltre, il cui attraversamento assicura la piena uguaglianza di trattamento (almeno sul piano formale) e garantisca definitivamente la possibilità di rimanere e la tutela contro un rimpatrio che, oltre quella soglia, si configurerebbe come un legittimo esilio<sup>10</sup>.

Anche in alcune delle interviste fatte da Save the Children Italia assieme alla Rete G2 – Seconde Generazioni a testimoni privilegiati sul tema è emersa la centralità della cittadinanza ai fini del pieno inserimento nella collettività.

Come infatti ricorda il responsabile delle politiche migratorie dell'ANCI Luca Pacini: "essere cittadini vuol dire essere riconosciuti, all'interno di una comunità, come portatore di diritti e anche come portatore di doveri. Quindi, vuol dire non solo riconoscere, all'interno di una comunità, regole comuni e convenzioni che sono alla base della comunità stessa, ma anche avere la coscienza di essere inseriti in questa comunità come parte attiva in un percorso di cittadinanza sociale. Al di là del riconoscersi nella Costituzione e nei valori che essa esprime, la cittadinanza è anche il sentirsi parte di una comunità, promuovere tutto ciò che di positivo è della società. In questo senso la cittadinanza non è una cosa statica ma in divenire, che si trasforma come si trasformano le società e come va avanti il mondo nell'ambito della globalizzazione".

---

<sup>8</sup> Cfr. Benhabib S., *Cittadini globali*, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 59.

<sup>9</sup> Cfr. *I diritti degli altri, stranieri, residenti, cittadini*, Op. Cit.

<sup>10</sup> Cfr. Pastore F., *Abbatte la « frontiera più interna » con una riforma delle regole che sia nel segno dell'inclusione*, in *Amministrazione Civile*, n°6, 2008, p.42-51.

In un'altra intervista all'Onorevole Andrea Sarubbi, deputato del PD alla domanda cosa significhi essere cittadini, sottolinea la centralità del dettato costituzionale e il legame imprescindibile che questo ha nel definire il significato stesso della cittadinanza: "Essere cittadino italiano significa principalmente aderire ai principi sanciti dalla nostra Costituzione e rispettare i diritti e i doveri che ne conseguono. Non è solo un atto formale perché la Costituzione italiana rappresenta la sedimentazione di diritti universali declinati secondo le tradizioni culturali e giuridiche che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese. La cittadinanza rappresenta l'adesione alla 'regole del gioco', ad un quadro valoriale universale (i diritti umani fondamentali) che ti rende 'cittadino del mondo' attraverso la colorazione particolare che le tradizioni e la cultura del luogo che scegli come tua 'casa' attribuiscono a queste regole".

### **Le seconde generazioni in Italia: una società in trasformazione**

Dalla lettura dei dati statistici forniti dall'Istat sulla popolazione italiana e immigrata nel nostro paese appare evidente la trasformazione che la società italiana ha attraversato e sta tutt'ora attraversando, con una popolazione immigrata sempre più presente e radicata nel territorio.

Secondo i più recenti dati ISTAT<sup>11</sup> la popolazione straniera residente in Italia al 1 gennaio 2011 equivaleva a 4.570.317 di cui quasi il 22 per cento (993.238 unità) è composta da minorenni. Tra i minorenni poi circa 650.000 sono nati in Italia (le cosiddette seconde generazioni) e nel 2010 sono nati da entrambi i genitori stranieri (comunitari e non comunitari) circa 78.000 bambini.

Nell'Anno scolastico 2010/2011 infine sono stati 711.046 gli alunni di cittadinanza non italiana iscritti nel sistema scolastico nazionale, il che equivale al 7,9% del totale della popolazione scolastica<sup>12</sup>.

Le statistiche mostrano quindi come la presenza dei minori stranieri di seconda generazione sia in costante crescita e in maniera sempre più stabile e radicata nel territorio – la presenza sempre più numerosa di alunni stranieri nelle scuole ne è la più evidente testimonianza.

Se andiamo a comparare questi dati con quelli relativi alle acquisizioni di cittadinanza in particolar modo per i neodiciontanni di origine straniera nati in Italia, risulta evidente lo scarto tra la presenza sempre più significativa delle seconde generazioni ed il numero relativamente modesto di acquisizioni di cittadinanza<sup>13</sup>.

Nel 2010 infatti, secondo quanto reso noto dal Ministero dell'Interno, le cittadinanze concesse a seguito di residenza o matrimonio sono state 40.084, mentre quelle concesse dai Comuni (per la maggioranza dei casi ai neo maggiorenni nati in Italia) sono state 25.854<sup>14</sup>.

Quello che è tuttavia importante ricordare è come la trasformazione in atto nella società, i ricongiungimenti familiari, la nascita dei figli, la scolarizzazione, incrementino i rapporti tra gli immigrati e le istituzioni della società ricevente, producendo un processo di progressiva "cittadinizzazione" dell'immigrato, ossia "un processo che lo porta ad essere membro e soggetto della città intesa nella più larga accezione del termine".

In questo senso Bastenier e Dassetto<sup>15</sup> hanno fatto notare come, nel bene e nel male, la nascita e la socializzazione delle seconde generazioni, anche indipendentemente dalla volontà dei soggetti coinvolti,

---

<sup>11</sup> Cfr. Istat, *La popolazione straniera residente in Italia al 1 Gennaio 2011*.

<sup>12</sup> Cfr. Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, *Gli Alunni Stranieri nel Sistema Scolastico Italiano A.S. 2010/11*, (Novembre 2011).

<sup>13</sup> Anche guardando al rapporto generale tra cittadinanze concesse e stranieri residenti (un indice di integrazione) l'Italia risulta avere un indice tra i più bassi d'Europa, con solo 13,2 cittadinanze concesse per 1000 stranieri regolarmente residenti. Cfr. Sartori F., *Acquisition of citizenship in the European Union*, Eurostat, 2008.

<sup>14</sup> Si deve tuttavia sottolineare come manchi da questa cifra una disaggregazione del dato per poter avere il totale delle cittadinanze concesse ai neo maggiorenni di origine straniera. Le pratiche svolte in comune riguardano infatti varie fattispecie previste dalla legge tra cui quelle per i neo maggiorenni ma anche altre come per il discendente entro il secondo grado da cittadino italiano e residente in Italia. Cfr. Caritas/Migrantes, *Dossier Statistico immigrazione 2011*.

<sup>15</sup> Cfr. Bastenier A., Dassetto F., *Italia, Europa e nuove immigrazioni*, Ed. Fondazione Agnelli, Torino, 1990, pag 17.

producono uno sviluppo delle interazioni, degli scambi, a volte dei conflitti tra popolazioni immigrate e società ospitante; sicché rappresentano un punto di svolta dei rapporti interetnici, obbligando a prendere coscienza di una trasformazione irreversibile nella geografia umana e sociale dei paesi in cui avvengono<sup>16</sup>.

A conferma del processo di progressiva “cittadinizzazione” in particolar modo per quel che riguarda i giovani di seconda generazione si possono anche citare i risultati dell’indagine svolta da UNICEF Italia “*Indagine sulla percezione del razzismo tra gli adolescenti italiani e di origine straniera*”<sup>17</sup>.

L’indagine, condotta sul territorio nazionale nell’autunno del 2011, ha infatti evidenziato come la maggior parte degli adolescenti italiani (67%) e la quasi totalità di quelli di origine straniera (91.7%) siano risultati d’accordo nel concedere di diritto la cittadinanza a chiunque nasca in Italia, anche da genitori stranieri (e la stessa cosa vale per il target adulto con il 76.9% di risposte affermative). L’indagine ha inoltre mostrato come sia scarsa la conoscenza da parte dei giovani e degli adulti sia italiani che stranieri della normativa vigente sulla cittadinanza. Dall’indagine risulta infatti come 7 adolescenti su 10, sia italiani che di origine straniera, non fossero a conoscenza della legislazione relativa all’acquisizione della cittadinanza italiana, percentuale che è pressoché rimasta invariata anche quando la domanda è stata posta ad un target adulto (solo il 36.8% ha affermato di conoscere la legge in merito). Questi dati confermano, qual’ora ve ne fosse bisogno, l’utilità di azioni come quelle promosse da Save the Children, di sensibilizzazione ed informazione sul tema.

### **L’immobilismo della legislazione: una legge vecchia di un secolo**

Di fronte ai profondi cambiamenti che come abbiamo visto hanno investito la società italiana, assistiamo da un punto di vista normativo ad un immobilismo che dura ormai da un secolo.

Anche senza entrare in un’analisi storica della legislazione vigente sulla cittadinanza, si deve comunque sottolineare come l’attuale legge 91 del 1992 sia per molti aspetti una riproposizione della precedente legge sulla cittadinanza, la legge 555 del 1912. Si può in questo senso dire che l’impostazione di fondo dell’attuale disciplina sia realmente vecchia di un secolo 2012-1912 (e non in senso figurato).

A tal proposito Pastore sottolinea come l’imponente emigrazione italiana –quella transoceanica in particolare – iniziata nella seconda metà del XIX secolo e durata fino agli anni settanta di quello successivo, ha agito come una determinante fondamentale delle scelte legislative in materia di cittadinanza, in occasione di entrambe le riforme<sup>18</sup>.

Dalla lettura delle disposizioni della legge del 13 giugno 1912 n°555 e della legge 5 febbraio 1992, n°91, emerge quindi una continuità di fondo<sup>19</sup> per cui da un lato si protegge ed anzi rafforza il vincolo di cittadinanza con gli italiani emigrati all’estero, vincolo che si estingue ormai quasi soltanto per la libera scelta del soggetto, e dall’altro si ignora invece il legame sociale e culturale che lega i minori stranieri di seconda generazione alla società dove sono nati e di cui si sentono parte.

Quindi mentre nel 1992 si consolidava l’immigrazione da paesi non appartenenti all’Unione Europea verso l’Italia, il legislatore dell’epoca scriveva un testo immaginando che gli italiani emigrassero ancora in

---

<sup>16</sup> Cfr. M. Ambrosini, E. Caneva, *Le seconde generazioni: nodi critici e nuove forme di integrazione*, in “Sociologia e Politiche sociali”, 1/2009.

<sup>17</sup> Indagine Lorien Consulting/ UNICEF Italia, *Indagine sulla percezione del razzismo tra gli adolescenti italiani e di origine straniera*, Novembre 2011.

<sup>18</sup> Cfr. Pastore F., *La comunità sbilanciata. Diritto alla cittadinanza e politiche migratorie nell’Italia post-unitaria*. Centro Studi di politica Internazionale – CeSPI, Roma, 2006.

<sup>19</sup> A questo proposito la Zincone parla di una continuità basata sul criterio familistico, che permane quale principale baricentro della normativa in tema di acquisto della cittadinanza Cfr. Zincone G. (a cura di), *Familismo legale. Come (non) diventare italiani*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

grandi numeri: al punto che il relatore della legge n. 91/1992 definì, durante l'iter della stessa, l'immigrazione extracomunitaria in Italia una «ipotesi residuale»<sup>20</sup>.

Per quanto riguarda nello specifico l'acquisizione della cittadinanza per i minori stranieri nati in Italia l'attuale disciplina la rende addirittura ancora più onerosa di quanto non fosse nel 1912. Con la nuova legge infatti viene riformata in profondità la disciplina dell'acquisizione della cittadinanza "per beneficio di legge"<sup>21</sup> da parte dei nati in Italia da cittadini stranieri: mentre l'articolo 3 della legge 555/1912 considerava sufficiente, a questo fine, che il nato in Italia risiedesse sul territorio nazionale al compimento della maggiore età (che, all'epoca, si conseguiva a 21 anni) e dichiarasse di eleggere la cittadinanza italiana entro l'anno successivo, la legge del 1992 ha introdotto condizioni assai più restrittive rendendo necessaria per lo straniero nato in Italia che vuole acquisire la cittadinanza alla maggiore età la residenza legale ed ininterrotta fino al compimento del 18° anno.

Se andiamo quindi ad analizzare più nel dettaglio cosa prevede l'attuale disciplina in materia di cittadinanza secondo quanto previsto dalla L. 91/1992<sup>22</sup>, appare subito evidente come il principio ispiratore della disciplina sia lo *jus sanguinis*, ovvero il diritto di acquisire la cittadinanza se uno dei genitori è italiano, mentre il principio dello *jus soli* rappresenti un modo di acquisizione della cittadinanza assolutamente residuale<sup>23</sup>.

In estrema sintesi la legge prevede l'acquisizione automatica della cittadinanza quando il padre o la madre siano cittadini (art.1 lett.a) e limita l'acquisizione in base al principio della nascita sul territorio, lo *jus soli*, solo al bambino figlio di ignoti o apolidi o nel caso in cui i genitori non trasmettano, secondo la legge del paese di provenienza, la propria cittadinanza al figlio (art.1 lett.b).

Per i minori di origine straniera nati in Italia la norma prevede che il minore nato in Italia figlio di cittadini stranieri possa divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiararsi, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana (art. 4, co. 2).

Per il minore, nato in Italia ma che non soddisfa le condizioni di cui sopra all' art. 4, co. 2, è prevista, una volta raggiunta la maggiore età, la possibilità dell'acquisizione della cittadinanza dopo tre anni di residenza legale (art. 9 lett.a) rispetto ai dieci anni richiesti per lo straniero non comunitario (art.9 lett.f).

Accanto ai percorsi ora indicati vi sono poi altri due modi per ottenere la cittadinanza per i cittadini stranieri in età adulta: per residenza (art. 9) o per matrimonio (art. 5).

- Il coniuge di un cittadino italiano può acquisire la cittadinanza per matrimonio con decreto del Ministero dell'Interno, dopo 2 anni dal matrimonio se residente in Italia e dopo 3 anni se residente all'estero<sup>24</sup>, purché al momento dell'adozione del decreto il matrimonio sia ancora valido e non sussista la separazione personale dei coniugi.

---

<sup>20</sup> Cfr. Cfr. Rossi S., *La porta stretta: prospettive della cittadinanza post-nazionale (23 aprile 2008)*. Versione riveduta, corretta e aggiornata del *paper* presentato al corso di Alta Formazione "La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo", organizzato dal Consorzio Interuniversitario NovaUniversitas, Sesto San Giovanni, settembre 2007.

<sup>21</sup> Nella terminologia dominante in seno alla dottrina giuridica, si indica con questa locuzione una modalità di attribuzione della cittadinanza che si fonda su una manifestazione di volontà da parte dello straniero, ma che esclude, a differenza della naturalizzazione, qualsiasi valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione.

<sup>22</sup> Su questo impianto generale gli unici cambiamenti di rilievo a livello legislativo sono stati quelli introdotti con la legge n. 379 del 2000, e con la legge n. 124 del 2006, che prevedono il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone dell'ex Impero austro-ungarico e dei connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e quelli sulle condizioni richieste per l'acquisizione della cittadinanza da parte del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, introdotte dalla L94 del 2008 (pacchetto sicurezza).

<sup>23</sup> In linea generale con il termine *jus sanguinis* (diritto di sangue) si indica il principio secondo il quale la cittadinanza si acquisisce per il fatto della nascita da un genitore in possesso della cittadinanza, mentre *jus soli* (diritto del suolo) indica il principio per il quale la cittadinanza si acquisisce per il fatto di essere nato sul territorio dello stato.

<sup>24</sup> In presenza di figli, i termini sono ridotti della metà (art 5 co. 2).

- Il cittadino straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni sul territorio italiano può acquisire la cittadinanza per residenza<sup>25</sup>, con decreto del Presidente della Repubblica.

E' importante soffermarsi sul concetto di residenza legale e ininterrotta che d'altra parte è il cardine su cui ruota il procedimento. Questo concetto presuppone che al fine dell'ottenimento della cittadinanza il minore sia stato iscritto al momento della nascita all'anagrafe<sup>26</sup> e che la famiglia sia rimasta presente sul territorio senza alcuna interruzione di residenza legale.

Accade così, per esempio, che anche il minore di origine straniera che nasce in Italia da genitori non cittadini e vi ha continuativamente vissuto fino alla maggiore età, non possa ottenere la cittadinanza perché i genitori, pur avendo al momento del parto un regolare permesso di soggiorno, non avevano a quel momento eletto la residenza nel Comune, come spesso accade quando non si dispone di un alloggio stabile, oppure perché nell'arco dei diciotto anni il nucleo familiare si è allontanato per qualche mese dal Paese ed ha per questa ragione perso la residenza<sup>27</sup>.

Il Ministero dell'Interno, proprio al fine di favorire un'interpretazione estensiva ed uniforme della normativa, è successivamente intervenuto sulla materia con due circolari rispettivamente nel 2002<sup>28</sup> e nel 2007<sup>29</sup> in cui si precisa che sia l'iscrizione anagrafica tardiva del minore, sia brevi viaggi per motivi familiari, di studio o di lavoro non sono pregiudizievoli ai fini dell'acquisizione della cittadinanza da parte del minore.

Tuttavia, anche dopo l'intervento di tali circolari, la norma resta tutt'ora eccessivamente rigida e di difficile applicazione ed ha egualmente fatto riscontrare una certa discrezionalità nella sua applicazione da parte della pubblica amministrazione<sup>30</sup>.

Infine non è prevista alcuna disposizione specifica per il caso dei minori, figli di genitori stranieri, arrivati in Italia da piccoli. Per tutti quei minori giunti in Italia in tenera età, una volta divenuti maggiorenni, non è prevista alcuna possibilità di acquisizione della cittadinanza, se non attraverso i canali già previsti per gli adulti (10 anni di residenza o matrimonio). Nonostante questi minori abbiano vissuto in Italia durante gli

---

<sup>25</sup> Gli anni diventano quattro anni, se cittadino comunitario, cinque se apolide o rifugiato politico o straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano (art. 9, co. 1).

<sup>26</sup> L'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. 572\93) infatti al riguardo stabilisce: "Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana (...) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica".

<sup>27</sup> Invero per comprendere appieno la portata restrittiva di tale modello, occorre misurarlo con i caratteri costitutivi del modello italiano d'incorporazione, contraddistinto da irregolarità diffusa e da un reiterato ricorso alle regolarizzazioni di massa. Cfr. Zanfrini L., *Cittadinanze: appartenenze e diritti nella società dell'immigrazione*, Laterza, Roma, 2007.

<sup>28</sup> La circolare del Ministero dell'Interno del 7 Novembre del 2002, n°22 precisa che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore non è pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza, ove vi sia una documentazione che dimostri l'effettiva presenza nel nostro paese. La giurisprudenza del resto, sembra avallare tale posizione, in particolare l'ordinanza del Tribunale di Milano n°2380 dell'11 febbraio 2008 ha sottolineato che la posizione del minore è indipendente da quella del genitore sulla base: a) dell'art.19 comma 2, T.U. n° 286/98, che non consente l'espulsione del minore, quale conseguenza dell'irregolarità del genitore; b) dell'art.28 comma 1, D.P.R. 394/99 che stabilisce che il minore ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno sino al raggiungimento della maggiore età; indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori. La circolare dunque precisa che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore non è pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza, ove vi sia una documentazione che dimostri l'effettiva presenza nel nostro paese.

<sup>29</sup> La circolare del Ministero dell'Interno K.60.1 del 5 gennaio 2007 precisa che brevi viaggi per motivi familiari, di studio o di lavoro, qualora opportunamente documentati e sempre che l'aspirante cittadino abbia mantenuto in Italia la propria residenza legale nonché il centro delle proprie relazioni familiari e sociali, non devono essere pregiudizievoli per l'acquisizione della cittadinanza da parte del minore.

<sup>30</sup> Un ulteriore aspetto problematico da più parti rilevato infine è quello dell'eccessiva lunghezza della procedura. Anche se infatti la legge stabilisce nella durata di 730 giorni il termine massimo della durata per l'adozione del provvedimento, la durata effettiva media è generalmente più lunga. Secondo alcune stime fatte sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Interno i tempi di attesa sono in media di 3-4 anni. Cfr. *Familismo legale. Come (non) diventare italiani*, Op. Cit.

anni della formazione ed abbiano, di fatto, creato un legame culturale e sociale con il Paese, questo legame non trova alcun riconoscimento formale e giuridico nell'attuale legislazione.

Di fatto l'attuale normativa rende estremamente difficoltoso per tutti gli stranieri che sono ormai stabilizzati e che hanno avviato un processo di integrazione sul territorio ottenere un riconoscimento formale di questo processo attraverso l'acquisizione, qualora lo vogliano, della cittadinanza italiana. Tale esclusione risulta ancor più grave per tutti i minori nati in Italia o arrivati da piccoli.

Alcuni autori arrivano addirittura ad ipotizzare una sorta di «quarantena» della cittadinanza, cioè di un periodo di tempo in cui lo straniero lavora, risiede e quindi vive in Italia senza poter godere dello stesso status degli altri cittadini: una condizione in cui si trova, certamente secondo dinamiche diverse, anche il minore<sup>31</sup>.

A questo proposito il professor Emilio Santoro, docente di filosofia del diritto dell'Università di Firenze riporta nell'intervista di come si manifesti sempre più l'idea che la cittadinanza non sia un diritto legato alla nascita, ma piuttosto un qualcosa che uno si deve meritare. "Proviamo ad immaginare il percorso che porta all'acquisizione del permesso di soggiorno, secondo un ragionamento per cui "se sei bravo, ti regolarizzo". Il permesso di soggiorno dura 5 anni; se ti sei sempre comportato bene, ti danno la carta di soggiorno; dopo altri 5 anni puoi fare domanda di cittadinanza e, dopo altri 5 anni, se tutto va bene, ti rispondono dicendo che ti concedono la cittadinanza. È un percorso a tappe con esami continui".

In alcune delle interviste svolte è stato inoltre sottolineato come rispetto alla vita concreta dei minori nati in Italia da genitori stranieri, al di là dell'accesso vero e proprio alla cittadinanza una volta giunti alla maggiore età, l'attuale normativa produca dei casi di discriminazione di fatto per i minori stranieri nati in Italia anche prima del raggiungimento della maggiore età.

Filippo Miraglia, responsabile dell'Arco Immigrazione ad esempio ricorda come con l'attuale legge risulti di fatto impossibile iscriverne i giovani di seconda generazione alle società sportive professioniste: "Secondo l'attuale legge è di fatto impossibile iscriverne alle società sportive i bambini che nascono o crescono in Italia e che sono, a tutti gli effetti, italiani." Il rischio che Miraglia vede in queste discriminazioni è quello di creare nelle giovani generazioni di origine straniera un senso di frustrazione nei confronti dello stato che si può tradurre in qualcosa di negativo.

Sempre a questo proposito ricorda anche Luca Pacini come il fatto di non poter muoversi liberamente all'interno dell'Unione Europea può provocare casi di discriminazione che possono segnare un ragazzo. "Quando una discriminazione è incomprensibile, non si capisce. Posso portarti un esempio. Se tu vai a scuola e tutti gli anni a marzo si fa la gita e si decide di andare a Parigi, si passa la frontiera e per te ci vuole un altro tipo di documento, o addirittura se c'è qualcosa che non va ti lasciano lì, questo è un fatto che per un ragazzino che fa le medie è incomprensibile, è un fatto di cui si vergogna. Lui non dice nulla, ma quello stigma gli rimane per tutta la vita."

Questi ragazzi quindi, come tutti i figli degli immigrati, nati e cresciuti in Italia, a 18 anni potranno diventare italiani, ma si saranno formati in un ambito familiare escluso per legge dalla partecipazione politica e dalla frequentazione su un piano di parità di diverse istituzioni della società italiana. Saranno figli «italiani» di genitori a cui le nostre leggi hanno chiesto di rimanere estranei alla nostra comunità nazionale, di non interessarsi delle nostre vicende politiche, di non prendersi cura della nostra democrazia<sup>32</sup>.

## La situazione in Europa

In generale la tendenza che si registra a livello comunitario è quello di una lenta ma continua crescita delle cittadinanze concesse nell'Unione Europea negli ultimi anni. Nel 2009 circa 776.000 persone hanno acquisito la cittadinanza in uno dei paesi dell'UE-27. Francia, Germania ed Inghilterra in numeri assoluti

---

<sup>31</sup> Rossi U., *La Cittadinanza oggi. Elementi di discussione dopo Thomas H. Marshall*, Working Paper 39, 2000.

<sup>32</sup> Cfr. Ambrosini, M. e Molina, S. (a cura di) *Seconde generazioni. Un'introduzione al futuro dell'immigrazione in Italia*, Edizioni della Fondazione Agnelli, Torino, 2004.

sono i paesi con il maggior numero di cittadinanze concesse con più della metà delle cittadinanze date in tutta l'UE a 27, mentre Portogallo, Svezia e Polonia quelli con la maggior crescita relativa<sup>33</sup>.

Se quindi da un lato si assiste ad una crescita generalizzata del fenomeno in tutta Europa, dall'altro si deve ricordare che non esiste una competenza dell'Unione su questo tema che è ancora saldamente nelle mani degli Stati membri. L'articolo 17 della versione consolidata del Trattato istitutivo della Comunità Europea (TEC) infatti recita: "È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima".

In questo senso si può quindi affermare che la cittadinanza europea ha un percorso derivativo, perché il legame che unisce la Comunità e l'Unione ai suoi cittadini si stabilisce con l'intermediazione degli Stati. Questo significa che la strada derivata della cittadinanza europea avrà per i cittadini coloro che ciascuno Stato considera propri cittadini, senza potere influire sull'attribuzione della cittadinanza nazionale<sup>34</sup>.

Anche se manca quindi una chiara competenza dell'Unione Europea sulla materia, da un'analisi della legislazione di alcuni dei principali paesi europei si evince chiaramente come particolare attenzione sia stata data ai minori stranieri nati sul territorio tramite la previsione di percorsi specifici di naturalizzazione.

In primo luogo tramite l'introduzione ormai da molti anni del principio del cosiddetto doppio *jus soli* - principio per cui acquisisce la cittadinanza il bambino che nasce nel territorio dello Stato da padre straniero ma anch'esso nato lì<sup>35</sup>.

Per quanto riguarda poi più in generale i minori stranieri nati sul territorio da genitori stranieri di seguito si riportano le principali disposizioni di alcuni paesi europei:

- In Germania acquisiscono automaticamente la cittadinanza coloro che nascono nello Stato da genitori stranieri, purché almeno uno di essi risieda stabilmente nel Paese da almeno otto anni e sia in possesso di regolare autorizzazione al soggiorno o di permesso di soggiorno illimitato da almeno tre anni<sup>36</sup>.
- In Francia, acquisisce la cittadinanza il bambino nato sul territorio francese, figlio di genitori stranieri, al momento del compimento della maggiore età se, a quella data, abbia la propria residenza in Francia o vi abbia risieduto abitualmente per un periodo, continuo o discontinuo, di almeno cinque anni dall'età di undici anni in poi<sup>37</sup>.
- In Spagna, è possibile acquisire la cittadinanza per coloro che, nati nello Stato, vi risiedano, invece, da un anno<sup>38</sup>.

---

<sup>33</sup> Cfr. *Acquisition of citizenship in the European Union*, Op. Cit.

<sup>34</sup> Cfr. Liakopoulos D., *La condizione giuridica dello straniero: evoluzione del concetto di cittadinanza alla luce delle norme internazionali*, in *Diritto e Diritti*, 2004.

<sup>35</sup> Questa norma fu introdotta in Francia già nel lontano 1889, vi si sono adeguate Olanda 1953, Gran Bretagna nel 1981, Spagna 1990, Belgio 1991 e di recente anche la Germania con la nuova legge sulla cittadinanza "*Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts*" del 2000.

<sup>36</sup> Dal 1° gennaio 2000 acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca non solo i figli di cittadini tedeschi, ma anche i figli di stranieri che nascono in Germania (*jus soli* o *Geburtsortsprinzip*), purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel paese da almeno otto anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato (*unbefristetes Aufenthaltsrecht*).

Nationality Act of 22 July 1913 (Reich Law Gazette I p. 583 - Federal Law Gazette III 102-1), come emendato dall'Art 5 del Act on the implementation of residence- and asylum related directives of the European Union of 19 August 2007 (Federal Law Gazette I p. 1970).

<sup>37</sup> L'acquisizione automatica può essere anticipata a 16 anni dallo stesso interessato, con dichiarazione sottoscritta dinanzi all'autorità competente, o può essere reclamata per lui dai suoi genitori a partire dai 13 anni e con il suo consenso, nel qual caso il requisito della residenza abituale per 5 anni decorre dall'età di 8 anni. Art. 21-7 Code Civil.

<sup>38</sup> Artículo 22 Código Civil (*Redacción según Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad*)

- In Gran Bretagna, infine, acquisisce la cittadinanza colui che nasce nel Regno Unito se uno dei genitori vi risieda a tempo indeterminato, senza soggiacere ai limiti temporali previsti dalla legislazione in materia di immigrazione<sup>39</sup>.

La tendenza generale che si registra è quindi quella di una rilettura del principio dello *jus soli* secondo una dimensione che possiamo definire “mista” o “impura”, optando per la coesistenza del suddetto principio con quello dello *jus sanguinis* o anche con la richiesta di un certo numero di anni di residenza legale da parte del genitore.

### Alcune proposte di riforma, a metà del guado.

A partire dal 1992, quando l'attuale legge in materia di cittadinanza fu adottata, numerose proposte di riforma sono state presentate ed esaminate in Parlamento. Senza entrare nell'analisi dettagliata dei singoli provvedimenti di riforma presentati in questi ultimi due anni alle camere, possiamo comunque ricordare alcuni dei punti principali riguardo l'acquisizione della cittadinanza per i minori nati in Italia o arrivati da molto piccoli.

Le proposte di modifica alla legislazione sulla cittadinanza attualmente all'attenzione delle camere, al di là degli specifici tecnicismi che le contraddistinguono, ruotano contemporaneamente attorno a tre distinte questioni: se abbandonare o meno il principio dello *jus sanguinis* come canone essenziale della disciplina della cittadinanza; se considerare la cittadinanza alla stregua dei diritti fondamentali da riconoscere a ogni individuo, e dunque come l'oggetto di una pretesa cui lo stato non può sottrarsi se non per garantire diritti e valori altrettanto essenziali; ed infine, se subordinare la cittadinanza a un percorso di integrazione che dimostri un qualche effettivo inserimento nel tessuto sociale della nostra collettività<sup>40</sup>.

I progetti di legge presentati in materia di riforma della legge sulla cittadinanza durante la XVI legislatura sono stati numerosi ma una semplificazione c'è stata con l'approvazione del testo unificato dell'allora maggioranza della relatrice Bartolini, approvato dalla Commissione Affari Costituzionali in sede referente in data 17 dicembre 2009, risultato dal coordinamento delle diverse proposte di legge. A questo testo è stato affiancato poi un altro testo unificato della minoranza presentato alla Commissione Affari Costituzionali dal relatore Bressa.

Se tuttavia il testo di Bressa ha sicuramente il merito di prevedere un'ipotesi di *jus soli* per i minori nati in Italia (art 1) e anche dei percorsi ad hoc per i minori arrivati nel Paese in tenera età (meno di 5 anni) o che abbiano frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria (art 2), nel testo della Bartolini non solo non è prevista alcuna apertura al principio dello *jus soli* ma anzi propone di modificare l'articolo 4.2 aggiungendo ai requisiti già previsti dalla legislazione vigente per lo straniero che sia nato in Italia e voglia divenire cittadino italiano (residenza legale ininterrotta fino al raggiungimento della maggiore età), quello

---

Il requisito fondamentale, per la richiesta in base alla residenza, è appunto quello della “residenza legale e continuata” in Spagna per un periodo di 10 anni, come regola generale. Per tale criterio di base sono tuttavia previste alcune eccezioni favorevoli: tra le altre per coloro che sono nati in Spagna 1 anno di residenza.

<sup>39</sup> Si è cittadini britannici se al momento della nascita uno dei genitori è cittadino britannico o è autorizzato dall'autorità competente a soggiornare nel Regno Unito in modo permanente (cosiddetto *settlement*, “stabilimento”), ossia non deve più soggiacere a limiti temporali del soggiorno dettati dalla legislazione in materia di immigrazione (*Immigration Act* del 1971 e successive modifiche), né trovarsi a maggior ragione in situazione irregolare. Quando al momento della nascita del figlio nessuno dei due genitori è cittadino britannico o è stabilito nel Regno Unito, vi sono diversi modi per acquisire la cittadinanza. In primo luogo, se successivamente uno dei genitori diventa cittadino britannico o riceve il diritto di stabilirsi (*to settle*), il figlio può fare domanda di “naturalizzazione”, ma prima del compimento della maggiore età. Il figlio può inoltre fare domanda se ha vissuto nel Regno Unito per i primi 10 anni dopo la nascita, non essendosi assentato per più di 90 giorni in ciascuno di questi anni. In tal caso non sono previsti limiti di tempo.

<sup>40</sup> Cfr. Salerno G. M., *Tra principi, diritti e integrazione le prospettive legislative per una nuova cittadinanza*, in *Libertà Civili*, Gennaio Febbraio 2010 (pag 74).

ulteriore di aver frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano e di aver assolto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione<sup>41</sup>.

Tale previsione, se approvata, renderebbe ancora più gravosa la procedura di ottenimento della cittadinanza per i minori nati in Italia da genitori stranieri. In proposito occorre infatti ricordare che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età è stato previsto dall'art. 2, 1° co., lett. c), l. n. 53/2003 e successivamente disciplinato dal d.lgs. n. 76/2005, emanato in attuazione di quest'ultima. Inoltre anche la Costituzione –oltre agli strumenti internazionali a tutela dei minori– prevede l'assolvimento dell'obbligo scolastico per tutti i minori presenti sul territorio della Repubblica. Il principio costituzionale è richiamato dal T.U in materia di immigrazione all'articolo 38, comma 1 (anche per i minori stranieri irregolarmente soggiornanti come previsto dal DPR 394 del 99).

Rispetto alle proposte presentate in parlamento nell'intervista fatta con Pietro Soldini, responsabile immigrazione della CGIL Nazionale, questi spiega quali siano i punti principali della proposta di legge di iniziativa popolare "L'Italia sono anch'io" di cui la CGIL è uno dei promotori. "Le proposte della campagna, rispetto a quelle presentate in parlamento che prevedono comunque dei percorsi agevolati per i minori di seconda generazione - in particolare mi riferisco alla Sarubbi-Granada- si differenziano principalmente su due punti principali: il primo è quello di stabilire che il parametro di diritto sia assestato sul fatto che uno dei due genitori abbia un permesso regolare di soggiorno nel nostro paese che abbia la durata di un anno rinnovabile, mentre la proposta Sarubbi-Granata si attesta su 5 anni; la seconda differenza significativa è che tale proposta lascia assolutamente intatte le procedure di istruttoria della richiesta di cittadinanza nelle mani del ministero dell'interno mentre noi presentiamo un'innovazione anche dal punto di vista procedurale molto significativa che è quella di togliere l'istruttoria al ministero dell'interno e quindi alle prefetture e affidarla ai sindaci, agli enti locali perché pensiamo che questo possa intanto garantire di più chi fa la domanda e dare anche il senso di appartenenza alla comunità con un rapporto diretto con l'autorità più vicina al territorio. Sarebbe questa un'innovazione sia sul piano procedurale che su quello simbolico, molto importante."

## Conclusioni

I dati statistici sulla presenza di minori stranieri nel territorio italiano mostrano un fenomeno in costante crescita, segno di trasformazioni profonde della società. Come è stato ormai da più parti sottolineato, le migrazioni che interessano il nostro paese hanno, ormai da decenni, un carattere stanziale ed improntato al radicamento sul territorio e la presenza sempre più grande di minori stranieri nella scuola italiana ne è la conferma.

Tuttavia di fronte ai cambiamenti sociali e culturali che la presenza di comunità immigrate stanziali ha portato all'interno della società, la normativa sull'accesso alla cittadinanza è rimasta ancora ad un modello antiquato e ormai non congruente con la realtà attuale. Come detto, infatti, la legge ripropone sostanzialmente lo stesso impianto normativo della legge sulla cittadinanza del 1912 quando l'Italia era un paese di emigrazione e la necessità era quella di tutelare gli emigranti italiani nel mondo.

L'attuale normativa quindi non riconosce i legami sociali e culturali che i minori di seconda generazione o arrivati da piccoli hanno con il nostro paese, ma anzi li costringe a vivere formalmente da stranieri sino al raggiungimento della maggiore età, rischiando così di produrre un crescente senso di estraniamento dal loro contesto di vita tale da compromettere il loro futuro processo di integrazione e di inserimento sociale.

---

<sup>41</sup> L'intenzione del legislatore, per come apertamente riportata dalla relatrice di maggioranza, è quella di porre i minori stranieri in una posizione di sempre maggiore parità rispetto ai minori che sono già cittadini italiani. "Non si vede, infatti, per quali ragioni a questi ultimi si impone l'obbligo di frequentare le scuole, mentre la stessa previsione non si vuole applicare ai minori che non sono ancora cittadini italiani." Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, Relazione della I Commissione Permanente (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), presentata alla presidenza il 17 dicembre 2009, Relatore Bertolini, pag 7.

Questa disuguaglianza istituzionalizzata è sempre più difficile da mantenere in particolar modo proprio nei confronti delle nuove generazioni nate o cresciute all'interno delle nostre società, che non hanno un altro paese cui fare ritorno e hanno sviluppato esperienze di vita, legami sociali e orientamenti culturali all'interno del contesto in cui sono state allevate. In una società multi-culturale come quella italiana odierna, l'adesione alla vita sociale e culturale del Paese dovrebbe costituire l'elemento principale per l'acquisizione della cittadinanza.

E' quindi necessario rompere quest'immobilismo normativo e adottare al più presto una normativa che riconosca dei percorsi agevolati specifici di acquisizione della cittadinanza per i minori nati sul territorio italiano da genitori stranieri o arrivati da piccoli: tali percorsi devono riconoscere il legame sociale e culturale che questi minori hanno verso il nostro paese e favorirne lo sviluppo.

In conclusione è importante sottolineare come se si vuole realmente rendere efficace tale riforma, è poi necessario accompagnare la modifica legislativa con l'adozione di politiche di accompagnamento alla piena cittadinanza.

Come sottolinea infatti il professor Santoro "una riforma che conceda loro la cittadinanza, ma con una scuola che li lascerà sempre marginali nella loro vita, per cui la loro prospettiva sarà quella di fare gli scaricatori dei mercati centrali, i netturbini, i friggitori di McDonald's, le colf, gli addetti alle pulizie o le badanti, sarà una riforma a metà. Se la badante è una ex-peruviana ma cittadina italiana e il suo orizzonte di vita è (e sarà sempre) quello di fare la badante e di non poter vivere con la sua famiglia, non ho fatto una gran cosa concedendole la cittadinanza."

La nuova legge sulla cittadinanza deve, quindi, essere supportata da adeguate politiche sociali di sostegno, da misure volte a colmare le disuguaglianze economiche e sociali, a garantire pari opportunità di accesso, partecipazione indiscriminata, uguaglianza sostanziale, garantendo l'estensione e l'effettiva fruizione dei diritti.

Ambrosini M., *Italiani col trattino: figli dell'immigrazione in cerca di identità*, Università di Milano e Centro studi Medi-Migrazioni nel Mediterraneo di Genova, in atti del convegno "Seconde generazioni in Italia. Presente e futuro dei processi di integrazione dei figli di immigrati", Bologna, 3 maggio 2007.

Ambrosini, M. e Molina, S. (a cura di) *Seconde generazioni. Un'introduzione al futuro dell'immigrazione in Italia*, Edizioni della Fondazione Agnelli, Torino, 2004.

Ambrosini M., Caneva E., *Le seconde generazioni: nodi critici e nuove forme di integrazione*, in "Sociologia e Politiche sociali", 1/2009.

Arendt, H., *Le origini del totalitarismo* (1951), Torino, Einaudi 2004.

Bastienier A., Dassetto F., *Italia, Europa e nuove immigrazioni*, Ed. Fondazione Agnelli, Torino, 1990.

Bauman Z., *La solitudine del cittadino globale*, Milano, Feltrinelli, 2002.

Benhabib S., *Cittadini globali*, Bologna, Il Mulino, 2008.

Benhabib S., *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006.

Besozzi E., Colombo M., *Giovani stranieri, nuovi cittadini: le strategie di una generazione ponte*, Franco Angeli, Milano, 2009.

Bolognino Daniela, *Le nuove frontiere della Cittadinanza nel confronto tra "cittadinanza legale" e "cittadinanza sociale": verso una riforma della legge 5 febbraio 1992, n°91*, in *Amministrazione in Cammino*, Novembre 2009.

Bonapace William, *Le acquisizioni di cittadinanza*, in Caritas/Migrantes, "Immigrazione, Dossier Statistico 2009", Roma, p.110- 117.

- Caponio T. (a cura di), *Gli Stranieri e le naturalizzazioni*, in Ministero dell'interno, "1° Rapporto sugli immigrati in Italia", Dicembre 2007, Roma, p.164-174.
- Caravita di Toritto Beniamino, *I diritti politici dei "non cittadini" Ripensare la cittadinanza: comunità e diritti politici*, Relazione al Convegno dell'Associazione Italiana Costituzionalisti "Lo statuto costituzionale del non cittadino" Cagliari, 16 ottobre 2009.
- Caritas Migrantes, *Dossier Statistico immigrazione 2011*, Roma, 2011.
- Caritas Italiana, Unicef (a cura di), *Uscire Dall'invisibilità, bambini e adolescenti di origine italiana in Italia*, Roma, 2005.
- Codini E., D'Odorico M., *Una nuova cittadinanza. Per una riforma della legge del 1992*, Franco Angeli, Milano, 2007.
- Colombo E., Domaneschi L., Marchetti C., *Una nuova generazione di italiani. L'idea di cittadinanza tra i giovani figli di immigrati*, Franco Angeli, Milano, 2009.
- Costa P., *Civitas storia della cittadinanza europea*, GLF editori Laterza, Roma, 2005, volume n. 1.
- Ferrajoli L., *Cittadinanza e diritti fondamentali*, in "Teoria politica", 3, 1993, pgg. 63-76.
- Furlan Simonetta, *La normativa sulla cittadinanza italiana e le modifiche apportate dalla Legge 15.7.2009 n°94*, in "Diritto immigrazione e cittadinanza" n°4 del 2009.
- Forte Pierpaolo, *Appunti per una base costituzionale della cittadinanza*, in Amministrazione in Cammino, Ottobre 2008.
- Gallo G., Paluzzi E. (a cura di), *I cittadini italiani naturalizzati: l'analisi dei dati censuari del 2001, con un confronto tra immigrati di prima e seconda generazione*, ISTAT, Direzione Centrale Censimento della Popolazione Territorio e Ambiente, Roma, 2006.
- Istat, *La popolazione straniera residente in Italia al 1 Gennaio 2011*, consultabile su <http://www.istat.it/it/files/2011/09/ReportStranieriResidenti.pdf?title=Popolazione+straniera+residente+in+Italia+-+22%2Fset%2F2011+-+Testo+integrale.pdf>
- Liakopoulos D., *La condizione giuridica dello straniero: evoluzione del concetto di cittadinanza alla luce delle norme internazionali*, in *Diritto e Diritti*, 2004 consultabile su <http://www.diritto.it/articoli/transnazionale/liak.html>
- Mantovan C. *Immigrazione e cittadinanza. Auto-organizzazione e partecipazione dei migranti in Italia*, Franco Angeli, Milano, 2007.
- Marshall T.H., *Cittadinanza e classe sociale*, Edizione Laterza, Roma-Bari, 2002.
- Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, *Gli Alunni Stranieri nel Sistema Scolastico Italiano A.S. 2010/11*, Roma, Novembre 2011.
- Pace E., *Cittadinanza e nazionalità nell'Europa degli immigrati*, «Il Mulino», 2, 1999.
- Pastore F., *Abbatte la «frontiera più interna» con una riforma delle regole che sia nel segno dell'inclusione*, in *Amministrazione Civile*, n°6, 2008, p.42-51.
- Pastore F., *La comunità sbilanciata. Diritto alla cittadinanza e politiche migratorie nell'Italia post-unitaria*. Centro Studi di politica Internazionale - CeSPI, consultabile su [http://www.cespi.it/Laboratorio/Lab\\_\\_7=2002.pdf](http://www.cespi.it/Laboratorio/Lab__7=2002.pdf)
- Pezzi B., *Lo statuto costituzionale del non cittadino: i diritti sociali*, atti dell'intervento della conferenza "Lo statuto costituzionale del non cittadino", Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Cagliari 16-17 ottobre 2009.
- Raparelli V., *Recenti sviluppi del dibattito sul diritto di voto agli stranieri immigrati*, in *Federalismi.it* n°2, 2006.

- Rossi S., *La porta stretta: prospettive della cittadinanza post-nazionale (23 aprile 2008)*. Versione riveduta, corretta e aggiornata del *paper* presentato al corso di Alta Formazione “La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo”, organizzato dal Consorzio Interuniversitario NovaUniversitas, Sesto San Giovanni, settembre 2007, consultabile su [http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti\\_forum/paper/0038\\_rossi.pdf](http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0038_rossi.pdf)
- Rossi U., *La Cittadinanza oggi. Elementi di discussione dopo Thomas H. Marshall*, Working Paper 39, 2000 consultabile su <http://www.gips.unisi.it/files/wp39.pdf>
- Salerno G. M., *Tra principi, diritti e integrazione le prospettive legislative per una nuova cittadinanza*, in Libertà civili, Gennaio Febbraio 2010.
- Sartori F., *Acquisition of citizenship in the European Union*, Eurostat, 2008-2009.
- Sassen S., *Territorio, autorità, diritti. Assemblaggio dal medioevo all'età globale*, Bruno Mondadori, Milano, 2008.
- Sayad A., *La doppia assenza*, Raffaello cortina editore, Milano, 2002.
- Sen A.K., *La diseguaglianza*, Il Mulino, Bologna, 1994.
- UNICEF Italia, *Indagine sulla percezione del razzismo tra gli adolescenti italiani e di origine straniera*, Novembre 2011.
- Zanfrini L., *Cittadinanze: appartenenze e diritti nella società dell'immigrazione*, Laterza, Roma, 2007.
- Zincone G., *Cittadinanza: trasformazioni in corso*, in “Filosofia Politica”, vol. XIV, n. 1, pp. 71-98, 2000.
- Zincone G. (a cura di), *Familismo legale. Come (non) diventare italiani*, Laterza 2006.
- Zolo D. (a cura di), *La Cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Laterza, Bari, 1994.
- Zolo D., *Cittadinanza, storie di un concetto teorico politico*, in Filosofia Politica n°1, 2000 (p5-18).

## Le seconde generazioni tra mondo della formazione e mondo del lavoro

a cura di Mohamed A. Tailmoun

### Capitolo 1 – Descrizione del campione

La ricerca si è svolta negli istituti tecnici e negli istituti professionali che assorbono una grossa fetta delle seconde generazioni iscritte alle scuole secondarie superiori.

Indirizzo	V.a. A.s. 2008/2009	Per 100 stud.	V.a. A.s. 2009/2010	Per 100 stud.
Licei classici	4.296	1,5	4.757	1,7
Licei scientifici	12.794	2,1	13.787	2,2
Ex istituti magistrali	6.627	3,0	6.970	3,2
<b><u>Istituti professionali</u></b>	<b>52.752</b>	<b>9,6</b>	<b>59.003</b>	<b>10,7</b>
<b><u>Istituti tecnici</u></b>	<b>49.365</b>	<b>5,4</b>	<b>54.198</b>	<b>6,0</b>
Istituti d'arte e licei artistici	3.748	3,8	4.076	4,2
Licei linguistici	430	2,5	433	2,4
Totale	130.012	4,8	143.224	5,3

#### Alunni con cittadinanza non italiana negli indirizzi di scuola secondaria di II grado (Tabella 1)

Fonte: Miur, 2009,2010. Rielaborati dall'Ismu.

**Città coinvolte nell'indagine (Tab. 2)**

Città	Frequenze	Percentuale %	Percentuale % cumulata
Roma	25	16,1	16,1
Firenze	21	13,5	29,7
Milano	23	14,8	44,5
Torino	22	14,2	58,7
Padova	42	27,1	85,8
Vicenza	22	14,2	100,0
Totale	155	100,0	

Nell'indagine sono state coinvolte le città che hanno una maggiore presenza di figli di immigrati.

**Composizione del campione (Tab.3)**

Sesso	Frequenze	Percentuale %	Percentuale % cumulata
Maschi	100	64,5	64,5
Femmine	55	35,5	100,0
Totale	155	100,0	

**Età d'iscrizione a scuola (Tab.4)**

Età	Percentuale
Entro i 14 anni	31 %
Oltre i 14 anni	69 %

Solo un terzo del campione si è iscritto in tempo alle scuole secondarie, entro i 14 anni, il 69% è over 14 anni con punte di 21 anni .

### Composizione famiglia (Tab.5)

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida
Solo il padre straniero	11	7,1	33,3
Solo la madre straniera	21	13,5	63,6
Totale	33	21,3	100,0
Entrambi	123	78,7	
Totale	155	100,0	

Poche le famiglie miste: la maggior parte sono famiglie composte da genitori entrambi stranieri e entrambi dello stesso paese.

### Cittadinanza degli studenti (Tab.6)

Cittadinanza	Frequenze	Percentuale
italiana	35	22,6
straniera	120	77,4
Totale	155	100,0

La maggior parte degli intervistati dichiara di avere una cittadinanza straniera. Una parte di quelli che dichiarano di essere cittadini stranieri sono nati in Italia.

## Capitolo 2 – Di chi sono figli?

### Anno di arrivo dei genitori (Tab. 7)

Media	1995	Il genitore con la maggiore anzianità migratoria è arrivato in Italia nel 1963, all'opposto quello con la minore è arrivato nel 2007.
Mediana	1996	

In media i genitori degli intervistati sono arrivati da almeno venti anni in Italia. Si tratta a tutti gli effetti di un'immigrazione stabile.

### Area di provenienza del padre (Tab.8)

	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
Nord Africa	12	7,7	9,0
Africa sub sahariana	8	5,2	14,9
<b>Europa dell'Est</b>	<b>68</b>	<b>43,9</b>	<b>65,7</b>
Asia	14	9,0	76,1
Sub continente indiano	6	3,9	80,6
Sud America	22	14,2	97,0
Europa occidentale	4	2,6	100,0
Totale	134	86,5	
Cittadino italiano	17	11,0	
Mancanti	4	2,6	
Totale	155	100,0	

### Area di provenienza della madre (Tab.9)

	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
Nord Africa	10	6,5%	7,0
Africa sub sahariana	6	3,9%	11,2
<b>Europa dell'Est</b>	<b>76</b>	<b>49%</b>	<b>64,3</b>
Asia	15	9,7%	74,8
Sub continente indiano	7	4,5%	79,7
Sud America	27	17,4%	98,6
Europa occidentale	2	1,3	100,0
Totale	143	92,3	
Cittadina italiana	8	5,2	
Mancanti	4	2,6	
Totale	155	100,0	

Prevale tra gli intervistati la provenienza dall'Europa dell'Est.

### Motivo del permesso di soggiorno (Tab.10)

	Risposte		Percentuale di casi
	N	Percentuale	
lavoro	99	54,7%	73,3%
umanitari	74	40,9%	54,8%
studio	2	1,1%	1,5%
asilo	1	,6%	,7%
ricongiungimento	5	2,8%	3,7%
Totale	181	100,0%	134,1%

Il primo motivo del permesso di soggiorno dei genitori degli intervistati è il lavoro, seguito da quello umanitario.

### Motivo del primo permesso di soggiorno del padre (Tab. 11)

	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
lavoro	122	78,7	88,4
umanitari	3	1,9	90,6
studio	2	1,3	92,0
ricongiungimento	11	7,1	100,0
Totale	138	89,0	
Senza permesso di soggiorno	9	5,8	
Mancanti	8	5,2	
Totale	155	100,0	

### Motivo del primo permesso di soggiorno della madre (Tab. 12)

	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
lavoro	39	25,2	61,9
umanitari	3	1,9	66,7
studio	3	1,9	71,4
ricongiungimento	18	11,6	100,0
Totale	63	40,6	
Senza permesso di soggiorno	3	1,9	
Mancanti	89	57,4	
Totale	92	59,4	
Totale	155	100,0	

**Professione del padre (Tab. 13)**

	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
dirigente/imprenditore	11	7,1	9,2
ceto medio impiegatizio	8	5,2	16,0
classe operaia	55	35,5	62,2
piccola borghesia	24	15,5	82,4
classe operaia terziaria	21	13,5	100,0
Totale	119	76,8	
Mancanti	36	23,2	
Totale	155	100,0	

**Professione della madre (Tab. 14)**

	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
dirigente/imprenditore	5	3,2	3,6
ceto medio impiegatizio	17	11,0	15,7
classe operaia	17	11,0	27,9
piccola borghesia	14	9,0	37,9
classe operaia terziaria	53	34,2	75,7
inattiva	34	21,9	100,0
Totale	140	90,3	
Mancanti	15	9,7	
Totale	155	100,0	

Le professioni prevalenti sono quelle legate al manifatturiero o ai servizi. Tra le madri c'è un 11% che dichiara di svolgere un lavoro impiegatizio; sono interpreti e traduttrici che lavorano a chiamata per tribunali e servizi vari.

**Titolo di studio del padre (Tab.15)**

	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
post laurea	4	2,8	2,8
laurea	28	22,7	22,7
scuole superiori	71	73,0	73,0
scuole medie	31	95,0	95,0
elementari	7	100,0	100,0
Totale	141		
Non sa	1	,6	
Mancanti	13	8,4	
Totale	155	100,0	

**Titolo di studio della madre (Tab.16)**

	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
post laurea	2	1,3	1,3
laurea	40	25,8	27,8
scuole superiori	72	46,5	75,5
scuole medie	30	19,4	95,4
elementari	7	4,5	100,0
Mancanti	4	2,6	
Totale	155	100,0	

I titoli di studio sono alti rispetto alla professione che svolgono effettivamente.

**Chi sono gli amici dei tuoi genitori? (Tab.17)**

	Risposte		Percentuale di casi
	N	Percentuale	
connazionali	36	22,8%	23,2%
altri stranieri	6	3,8%	3,9%
italiani	14	8,9%	9,0%
sia italiani che connazionali	102	64,6%	65,8%
Totale	158	100,0%	101,9%

**Dove li hanno incontrati? (Tab. 18)**

	Risposte		Percentuale di casi
	N	Percentuale	
tra i colleghi di lavoro	58	33,5%	37,4%
tra i vicini di casa	32	18,5%	20,6%
altra gente conosciuta occasionalmente	83	48,0%	53,5%
Totale	173	100,0%	111,6%

## Capitolo 3 – In famiglia

### Quale è la situazione alloggiativa della tua famiglia?

	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
in affitto	88	56,8	57,1
in proprietà	47	30,3	87,7
acquistata con mutuo	15	9,7	97,4
in prestito/titolo gratuito	4	2,6	100,0
Totale	154	99,4	
Non so	1	,6	
Totale	155	100,0	

La maggior parte degli intervistati vive con la famiglia in affitto. Simile alle famiglia italiane è la tendenza ad investire nella casa appena se ne ha la possibilità.

### Da quante persone è composta la tua famiglia?

	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
2 persone	10	6,5	6,5
3 persone	45	29,0	35,5
4 persone	66	42,6	78,1
5 persone	24	15,5	93,5
6 persone	7	4,5	98,1
7 persone	2	1,3	99,4
Mancanti	1		100,0
Totale	155	100,0	

Le famiglie sono in media più numerose di quelle italiane. L'87% degli intervistati appartiene ad una famiglia composta da almeno un fratello o una sorella oltre ai genitori.

### Quante volte tu e i tuoi genitori avete cambiato città da quando ti sei iscritto alla prima elementare?

	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
Una volta	49	31,6	31,8
Due volte	21	13,5	45,5
Più volte	9	5,8	51,3
Nessuna	75	48,4	100,0
Non risponde	1		
Totale	155	100,0	

Il 79% degli intervistati ha cambiato città almeno una volta.

**Quante volte tu e i tuoi genitori avete cambiato casa da quando ti sei iscritto alla prima elementare?**

	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
Una	35	22,6	23,5
Due	39	25,2	49,7
Più volte	30	19,4	69,8
Nessuna	45	29,0	100,0
Totale	149	96,1	
Non risponde	6	3,9	
Totale	155	100,0	

Il 69,8% ha cambiato casa almeno una volta.

**Quante ore spendi al giorno per dare una mano nella cura della casa e/o dei familiari?**

	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
da 1 a 2 ore	128	82,6	82,6
più di due ore	27	17,4	100,0
Totale	155	100,0	

Con famiglie così numerose è da aspettarsi che una parte del tempo libero venga dedicato a dare una mano a casa. Tutti dichiarano di dedicare almeno un'ora alla famiglia.

**Hai lavorato durante gli studi?**

			Percentuale di casi
	N	Percentuale	
Sì, il pomeriggio con i miei genitori	17	11,0%	11,1%
Sì, il pomeriggio ho fatto saltuariamente lavori in nero	32	20,6%	20,9%
Sì, ma solo l'estate	41	26,5%	26,8%
No	62	40,0%	40,5%
Sì, il pomeriggio con contratto regolare	3	1,9%	2,0%
Totale	155	100,0%	101,3%

Una metà del campione di ragazzi/e intervistati ha lavorato durante il periodo di studio.

## Capitolo 4 – Gli amici

### Chi sono gli amici che frequenti?

	N	Percentuale	Percentuale di casi
italiani	90	51,4%	58,4%
figli di immigrati dello stesso paese di origine dei genitori	39	22,3%	25,3%
figli di immigrati di un altro paese di origine	13	7,4%	8,4%
sia italiani che connazionali	33	18,9%	21,4%
Totale	175	100,0%	113,6%

### Chi sono i tuoi migliori amici?

	N	Percentuale	Percentuale di casi
i tuoi compagni di classe	45	25,0%	29,2%
i tuoi vicini di casa	19	10,6%	12,3%
altri figli di immigrati	28	15,6%	18,2%
amici in comune incontrati nel tempo libero	88	48,9%	57,1%
Totale	180	100,0%	116,9%

Alla domanda “chi sono gli amici che frequenti?” la maggior parte degli intervistati risponde, sia italiani che figli di connazionali incontrati durante il tempo libero. Come per i coetanei figli di italiani, il tempo libero prevale come momento ideale per conoscere nuovi amici e coltivare vecchie amicizie.

### Quali sono le tue amicizie più strette alle elementari?

	N	Percentuali delle risposte	Percentuali dei casi
Amici italiani del quartiere	23	29,1%	60,5%
Amici seconde generazioni del quartiere	6	7,6%	15,8%
Compagni di classe seconde generazioni	8	10,1%	21,1%
<b>Compagni di classe italiani</b>	<b>30</b>	<b>38,0%</b>	<b>78,9%</b>
Figli di amici dei miei genitori/parenti	12	15,2%	31,6%
Totale	79	100,0%	207,9%

Alle scuole elementari prevale la dimensione della scuola come luogo di socializzazione primario.

### Quali sono le tue amicizie più strette alle medie?

	N	Percentuale delle risposte	Percentuale dei casi
<b>Amici italiani del quartiere</b>	<b>36</b>	<b>31,3%</b>	<b>59,0%</b>
Amici seconde generazioni del quartiere	15	13,0%	24,6%
Compagni seconde generazioni di classe	15	13,0%	24,6%
<b>Compagni italiani di classe</b>	<b>36</b>	<b>31,3%</b>	<b>59,0%</b>
Figli di amici dei miei genitori/parenti	13	11,3%	21,3%
Totale	115	100,0%	188,5%

Anche alle scuole medi, oltre alla scuola comincia a comparire la dimensione delle amicizie di quartiere.

### Quali sono le tue amicizie più strette alle superiori?

	N	Percentuale delle risposte	Percentuale dei casi
Amici italiani del quartiere	26	17,7%	33,3%
Amici seconde generazioni del quartiere	14	9,5%	17,9%
Compagni di classe seconde generazioni	24	16,3%	30,8%
<b>Compagni di classe italiani</b>	<b>58</b>	<b>39,5%</b>	<b>74,4%</b>
Figli di amici dei miei genitori/parenti	25	17,0%	32,1%
Totale	147	100,0%	188,5%

## Capitolo 5 - Rendimento

Per capire il percorso scolastico che ha portato i ragazzi/e intervistati ad iscriversi agli istituti tecnici o professionali in cui li abbiamo intervistati gli abbiamo chiesto il loro giudizio alle medie e alle elementari.

### Quale è stato il tuo giudizio finale alle medie?

Giudizio	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
Mancante	20	12,9	12,9
<b>Buono</b>	<b>54</b>	<b>34,8</b>	<b>47,7</b>
<b>Discreto</b>	<b>5</b>	<b>3,2</b>	<b>51,0</b>
<b>Distinto</b>	<b>33</b>	<b>21,3</b>	<b>72,3</b>
<b>Ottimo</b>	<b>18</b>	<b>11,6</b>	<b>83,9</b>
Sufficiente	25	16,1	100,0
Totale	155	100,0	

### Sei mai stato bocciato alle elementari?

	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
Una volta	10	6,5	6,5
Più di una volta	2	1,3	7,8
<b>No</b>	<b>142</b>	<b>91,6</b>	100,0
Non risponde	1	,6	
Totale	155	100,0	

### Sei mai stato bocciato alle superiori?

	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
<b>Una volta</b>	<b>47</b>	<b>30,3</b>	<b>30,5</b>
Più di una volta	11	7,1	37,7
<b>No</b>	<b>96</b>	<b>61,9</b>	100,0
Non risponde	1	,6	
Totale	155	100,0	

### Tavola di contingenza mai\_bocciato\_superiori \* lavorato\_durante\_studi

		lavorato_durante_studi					Totale
		Si il pomeriggio con i miei genitori	Si il pomeriggio ho fatto saltuariamente e lavori al nero	Si ma solo l'estate	<b>No</b>	si il pomeriggio con contratto regolare	
<b>Mai bocciato alle superiori</b>	Una volta	7 41,2%	16 50,0%	15 39,5%	8 12,9%	1 33,3%	47 30,9%
	Più di una volta	3 17,6%	2 6,3%	3 7,9%	2 3,2%	1 33,3%	11 7,2%
	<b>No</b>	7 41,2%	14 43,8%	20 52,6%	<b>52</b> 83,9%	1 33,3%	94 61,8%
Totale	Conteggio % entro lavorato_durante_studi	17 100,0%	32 100,0%	38 100,0%	62 100,0%	3 100,0%	152 100,0%

Una parte di quelli che non sono mai stati bocciati alle superiori sono ragazzi/e che non hanno lavorato durante il periodo di studio. Per cui è determinate nel successo scolastico di questi ragazzi la possibilità di studiare il pomeriggio. Infatti, i loro giudizi alle scuole elementari e medie sono superiori rispetto alla media dei giudizi dei loro compagni italiani.

## Capitolo 6 – La scelta della scuola

Quindi, perché questi ragazzi/e con buoni giudizi alle scuole elementari e medie si iscrivono poi agli istituti tecnici e professionali? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro.

### Quando ti sei iscritto hai scelto questo istituto o questo tipo di scuola?

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
l'istituto	22	14,2	14,3	14,3
<b>il tipo di scuola</b>	<b>132</b>	<b>85,2</b>	85,7	100,0
Totale	154	99,4	100,0	
Non risponde	1			
Totale	155	100,0		

Alla maggior parte degli intervistati interessava proprio questo tipo di scuola.

### Perché hai scelto questo istituto?

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
<b>ci si sono iscritti tutti i miei amici</b>	<b>9</b>	<b>5,8</b>	5,8	5,8
<b>era quello più vicino alla casa dove abito</b>	<b>11</b>	<b>7,1</b>	7,1	12,9
hanno scelto i miei genitori dopo essersi informati sulla qualità degli insegnanti	2	1,3	1,3	14,2
hanno scelto i miei genitori perché era più vicino a casa	2	1,3	1,3	15,5
Non ho scelto questo istituto	131	83,9	83,9	100
Totale	155	100,0	100,0	100,0

Coloro che hanno scelto l'istituto, lo hanno fatto o perché ci andavano già i loro amici, o perché era vicino a casa.

## Perché hai scelto questo tipo scuola?

	Frequenza	Percentuale	Percentuale cumulata
me lo hanno consigliato i miei insegnanti delle medie	37	23,9	24,0
me lo hanno imposto i miei genitori perché pensavano fosse la scuola migliore	9	5,8	29,9
me lo hanno imposto i miei genitori perché pensavano fosse meglio per trovare lavoro	38	24,5	54,5
mi piace perché pensavo fosse più facile	21	13,5	68,2
l'ho scelto io perché voglio lavorare il prima possibile	22	14,2	82,5
l'ho scelto io perché molti miei amici facevano la stessa scelta	5	3,2	85,7
Non ho scelto l'istituto	22	13,5	100
Totale	155	100,0	

Invece, chi ha scelto questo tipo di percorso lo ha fatto perché pensa che sia più facile trovare lavoro. Seconda ragione, non meno importante, è l'orientamento che danno gli insegnanti delle scuole medie ai giovani figli di immigrati sul percorso di studio che gli faccia trovare più facilmente un lavoro.

## Adesso che sei alla fine del tuo percorso, sei soddisfatto della scelta della scuola?

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
si	98	63,2	63,2	63,2
no	9	5,8	5,8	69,0
non molto	31	20,0	20,0	89,0
non so	17	11,0	11,0	100,0
Totale	155	100,0	100,0	

La maggior parte degli intervistati è comunque soddisfatto del percorso fatto.

### Perché non sei soddisfatto della scuola che stai frequentando?

	Risposte		Percentuale di casi
	N	Percentuale	
Gli insegnanti non mi hanno capito/seguito adeguatamente	7	14,9%	17,1%
Mi sono trovato male con i miei compagni di classe	2	4,3%	4,9%
Avrei voluto studiare maggiormente altre materie che qui non si studiano o si studiano poco	15	31,9%	36,6%
Non ho imparato le cose utili per lavorare che credevo di imparare	17	36,2%	41,5%
Le strutture (laboratori,palestre etc.) non erano adeguate	5	10,6%	12,2%
Crescendo ho trovato la mia vera passione e non mi interessa più questo settore	1	2,1%	2,4%
Totale	47	100,0%	114,6%

Un motivo d'insoddisfazione nella scelta formativa è il giudizio negativo sulle competenze apprese che non darebbero una reale possibilità d'impiego. Altro motivo d'insoddisfazione è lo scarso interesse per le materie che vengono insegnate nell'istituto scelto.

### Ti sei mai sentito discriminato a scuola?

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida
Si	28	18,1	18,2
No	116	74,8	75,3
Non so	10	6,5	6,5
Totale	154	99,4	100,0
Mancanti	1	,6	
Totale	155	100,0	

Alla domanda ti sei mai sentito discriminato a scuola? La risposta della maggior parte degli intervistati è no al 74% .

### **Gli insegnanti hanno mai dubitato della tua conoscenza della lingua italiana?**

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida
Si	21	13,5	23,1
<b>No</b>	<b>56</b>	<b>36,1</b>	61,5
Non so	14	9,0	15,4
Totale	91	58,7	100,0
Mancanti	64	41,3	
Totale	155	100,0	

La maggior parte non sente di avere problemi con la lingua. Infatti questa è l'ennesima dimostrazione che non è la conoscenza della lingua italiana ad creare problemi di successo scolastico.

## **Conclusioni**

L'alto numero di figli di immigrati iscritti agli istituti tecnici è dovuto in parte alla loro condizione di italiani con il permesso di soggiorno. Tale condizione, infatti, determina la scelta di percorsi di formazione che accelerino la ricerca del lavoro al termine degli studi superiori (nonostante non ci sia una correlazione diretta tra lo studiare in un Istituto Tecnico o in un Istituto Professionale e il trovare facilmente lavoro).

Sta di fatto che molti ragazzi/e delle seconde generazioni che abbiamo incontrato durante quest'anno di ricerca hanno ottenuto ottimi giudizi finali alle scuole medie. A parità di giudizio, invece, i loro coetanei italiani si sono iscritti ai Licei, con la prospettiva di accedere, poi, alla formazione universitaria, e conseguire, quindi, lavori più stabili e meglio pagati.

Da questa ricerca abbiamo scoperto che è fondamentale il ruolo degli insegnanti delle scuole medie inferiori nel consigliare e indirizzare la scelta dei genitori. Infatti, nella maggior parte dei casi, gli alunni/e di seconda generazione, pur ottenendo un buon giudizio finale alle scuole medie, sono stati indirizzati verso la scelta d'iscriversi a Istituti tecnici e ai corsi professionali proprio dai loro insegnanti delle scuole medie inferiori.



## Ringraziamenti

Questa ricerca è stata possibile grazie:

- alla partecipazione dei ragazzi/e iscritti/e agli Istituti Tecnici e Professionali ;
- alla disponibilità degli insegnanti e alla collaborazione dei dirigenti scolastici;
- al sostegno di colleghi e amici che si sono appassionati alla ricerca e hanno messo a disposizione tempo e energie;
- alla collaborazione di Antonella Inverno, Salvatore Facile, Livia Santoro, Emanuele Argento, Francesca Sangermano, Luca Biccocchi, Mauro Valeri;
- alla pazienza di Alberto Violante;
- un ringraziamento particolare a Maya, Mariana, Gioia, Kibra, Jaska, Lucia, Vanessa, Priscilla, Ian, Semere, Medhin, Paula, Erica, Ezequiel;
- un ringraziamento speciale al piccolo Sami che ha avuto tanta pazienza.